SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

ALLEGATO 3-II
PARTE VII

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

PARTE VII

Dall'articolo 33 all'articolo 50

EMENDAMENTI

al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5ª Commissione permanente, con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

INDICE

Disegno di legge n. 1826

– articolo 33 . . . . . *Pag.* 5
– articolo 34 11
– articolo 35 20
– articolo 36 32
– articolo 37 41
– articolo 38 115
– articolo 39 124
– articolo 40 132
– articolo 41 149
– articolo 42 179
– articolo 43 220
– articolo 44 238
– articolo 45 250
– articolo 46 251
– articolo 47 266
– articolo 48 275
– articolo 49 284
– articolo 50 345

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Art. 33.

33.1

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milione di euro» *con le seguenti:* «2 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

33.2

Respinto

MAGNALBÒ, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'art. 118 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "è costituito un Fondo di gestione autonomo per i Quadri con accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei Quadri, membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)".».

33.0.1
Respinto
MONTAGNINO, GIARETTA, MARINO

*Dopo l'***articolo 33,** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

1. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

33.0.2
Respinto
BATTAGLIA Antonio

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Interventi di formazione professionale e ristrutturazione enti di formazione)

L'articolo 52, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«19. Sono prorogati per l'anno 2002 e 2003 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro per ciascuno anno nonché, per i medesimi anni, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro per ciascun anno».

Copertura finanziaria:

a) Incremento del Fondo per l'occupazione;

oppure:

b) "Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 25.000".

33.0.3
Respinto
FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Interventi di formazione professionale e ristrutturazione enti di formazione)

L'articolo 52, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«19. Sono prorogati per l'anno 2002 e 2003 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro per ciascuno anno nonché, per i medesimi anni, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro per ciascun anno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

33.0.4
Respinto
GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, DATO, MONTAGNINO, TOIA

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Interventi di formazione professionale e ristrutturazione enti di formazione)

L'articolo 52, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«19. Sono prorogati per l'anno 2002 e 2003 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro per ciascuno anno nonché, per i medesimi anni, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge

23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro per ciascun anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

33.0.5

Respinto

BOLDI, FRANCO Paolo, VANZO

*Dopo l'***articolo 33,** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Contributo per i soggetti affetti da emofilia o coagulopatia)

1. Ai soggetti che abbiano contratto affezioni per assunzione di emoderivati infetti autorizzati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ovvero degli emofilici ed i coagulopatici nonché ai soggetti affetti da patologie croniche ereditarie è riconosciuto un contributo a carico del bilancio dello Stato determinato nella misura di 100 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al comma 1 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 nonché i criteri per l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo.

4.Per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano presentato domanda giudiziale per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione dello Stato, il contributo di cui al presente articolo è detratto dalle somme da corrispondere in esecuzione di eventuali sentenze definitive di condanna ovvero di atti transattivi.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, modificare gli importi come segue:*

2003: - 100.000
2004: - 100.000
2005: - 100.000

33.0.6

Respinto

BOLDI, VANZO

*Dopo l'***articolo 33,** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Contributo per i soggetti affetti da emofilia o coagulopatia)

1. Ai soggetti che abbiano contratto affezioni per assunzione di emoderivati infetti autorizzati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ovvero degli emofilici ed i coagulopatici nonché ai soggetti affetti da patologie croniche ereditarie è riconosciuto un contributo a carico del bilancio dello Stato determinato nella misura di 100 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al comma 1 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 nonché i criteri per l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo.

4. Per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano presentato domanda giudiziale per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione dello Stato, il contributo di cui al presente articolo è detratto dalle somme da corrispondere in esecuzione di eventuali sentenze definitive di condanna ovvero di atti transattivi.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità...:*

– Art. 9-*ter.*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *modificare gli importi come segue:*

2003: - 100.000

2004: - 100.000

2005: - 100.000

33.0.7
Respinto
MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

*Dopo l'***articolo 33,** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di erà di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea".».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

Art. 34.

34.1
Respinto
DANIELI, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, TOIA, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

34.2
Respinto
DANIELI, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, TOIA, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'applicazione dell'aticolo 38 della legge n. 448 del 2001, l'innalzamento alla soglia minima di 516,46 euro per gli importi dei trattamenti pensionistici, a decorrere da.l 1° gennaio 2002, è integralmente riconosciuto anche ai cittadini italiani residenti all'estero».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

34.3
Respinto
BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO, PIZZINATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di dichiarazioni certificate dalla competente autorità consolare, che si avvale, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.4
Respinto
DANIELI, BEDIN, TOIA, BAIO DOSSI, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati dalla competente autorità consolare, che si avvale, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

34.50
Ritirato (v. testo 2)
DE ZULUETA, IOVENE, BONFIETTI, CADDEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere certificati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per gli italiani nel mondo sono definite le equivalenze dei redditi, le modalità dell'accertamento, i Paesi in cui al certificazione deve essere rilasciata dalla competente autorità estera o dalla competente autorità consolore italiana, oppure sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione o l'autocertificazione sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.50 (testo 2)

Respinto

BUDIN, DE ZULUETA, PIZZINATO, IOVENE, BONFIETTI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere certificati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi e le modalità dell'accertamento, i Paesi in cui la certificazione deve essere rilasciata dalla competente autorità estera o dalla competente autorità consolore italiana, oppure sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione o l'autocertificazione sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

1-*bis.* Per le finalità di cui alla legge n. 459 del 27 dicembre 2001, al fine di contribuire a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani all'estero per la predisposizione delle liste elettorali, attraverso la comparazione tra i dati dell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero e degli schedari consolari, è assegnata la somma ulteriore di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;
2004: – 1.000;
2005: – 1.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.5

Respinto

IZZO, GIULIANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di certificazioni» *con le seguenti:* «delle certificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

34.6

Respinto

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla competente autorità estera» *con le seguenti:* «dalla competente autorità consolare, che può avvalersi, senza oneri aggiunti, degli enti di patronato riconosciuti per legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.7

Accolto

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» *aggiungere:* «e con il Ministro per gli italiani nel mondo».

34.8

Respinto

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «le equivalenze dei redditi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.9

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «le equivalenze dei redditi» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «le condizioni di equivalenza probatoria».

34.10

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «presso l'INPS» *con le seguenti:* «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

34.11

Respinto

IZZO, GIULIANO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'autorizzazione di spesa», *inserire il seguente inciso:* «di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, concernente la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, e all'incremento dell'autorizzazione di spesa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

34.12

Respinto

TREMATERRA, CICCANTI, TAROLLI

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «nonché all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 e successive, concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

34.13

Respinto

PEDRIZZI, CURTO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2003 è incrementata di 5 milioni annui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, concernente la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed im-

prese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2003: – 5.000
2004: – 5.000
2005: – 5.000.

34.14
Respinto

PEDRIZZI, NANIA, BATTAGLIA Antonio, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-*bis*. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2000;
2004: – 2000;
2005: – 2000.

34.15
Respinto

PEDRIZZI, NANIA, BATTAGLIA Antonio, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi

perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gernnaio 1994, n. 98».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

34.51
Respinto
BUDIN, BORDON, DANIELI, CADDEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:

Tabella A

Valore del bene al 1938	Coefficiente di rivalutazione
Fino a lire 100.000	600
da lire 100.001 a 200.000	300
da lire 200.001 a 500.000	100
da lire 500.001 fino a 1.000.000	60
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	40
oltre i 5.000.000	20

Conseguentemente alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia, legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 - cap. 7256), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.

Conseguentemente, alla tabella C ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia, legge n. 300 del 1999 «Riforma dell'organizzazione del governo», art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (6.2.3.4 - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 150.000;
2004: – 150.000;
2005: – 150.000.

34.16
Respinto
IZZO, GIULIANO

Nella rubrica, dopo la parola: «indennizzi» *inserire le seguenti:* «per i beni perduti all'estero e nella».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

34.0.1
Respinto
TAROLLI

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Disposizioni in materia di immobili destinati ai profughi e ai rimpatriati di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137)

1. Agli immobili ad uso non abitativo di cui al comma 3-*bis,* articolo 45, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 8-*ter,* del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 507. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni pregresse, qualora il destinatario dell'alloggio abbia versato un importo superiore a quello previsto dal presente comma, l'amministrazione che ha incassato il relativo canone può avanzare proposta motivata di accordo bonario, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I concorsi per l'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono banditi dagli uffici territoriali di governo nella cui circoscrizione territoriale gli immobili sono stati realizzati, di intesa con i competenti uffici dell'agenzia delle demanio. La relativa graduatoria ha una validità temporale pari a ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione e può essere in ogni caso provvisoriamente adottata anche in assenza di alloggi disponibili.

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"*3*-ter. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano altresì quelli destinati ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261".

4. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che:

a) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano a tutto il territorio nazionale;

b) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano altresì a tutti gli alloggi riservati, nella misura del 15%, ai sensi dell'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137;

c) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano a tutti gli alloggi comunque destinati, a vario titolo ed a prescindere della relativa legge di finanziamento, ai profughi di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e della legge 25 luglio 1971, n. 568».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

34.0.2
Respinto
BUDIN, DE ZULUETA, BONFIETTI, IOVENE, CREMA, PIZZINATO

*Dopo l'***articolo 34,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Provvidenze a favore dei perseguitati razziali)

1. Agli effetti della valutazione delle persecuzioni razziali ai fini della concessione dell'assegno vitalizio di benemerenza, previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, vanno considerati tutti gli effetti lesivi del diritto della persona nel periodo dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945.

2. Le domande dei perseguitati razziali, già respinte dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, dovranno essere riesaminate dalla Commissione, includente il rappresentante dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 268/98, che valuterà le singole situazioni in base a quanto previsto dal precedente comma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 35.

35.1

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «prestazioni accessorie,» *aggiungere le seguenti:* «nonché titolari di altre prestazioni previdenziali quali trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità o altro trattamento speciale di disoccupazione, ovvero pensione,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

35.2

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole da: «nel limite delle risorse» *fino a:* «1997 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.3

Accolto

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 1, quarto periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «alla data del 1º gennaio 2003».

35.4

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, capoverso 1-*bis*, sopprimere l'ultimo periodo.*

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.5

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, PIATTI, LONGHI, CALVI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, FASSONE, MONTALBANO, TOGNI, VISERTA COSTANTINI, FORMISANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«A decorrere dal 1º gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli Enti impegnati nella stabilizzazione dei LSU. Al fondo possono accedere gli Enti Locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento, ha corso a partire dal 20º anno successivo alla loro acquisizione».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.6

Respinto

FORCIERI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai comuni» *con le parole:* «agli enti locali».

35.7
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.8
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «associarsi in cooperativa» *aggiungere le seguenti:* «o fare l'ingresso come socio in una cooperativa già costituita,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

35.9
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, sostituire le parole da: «anticipata del» *fino alle parole:* «data della domanda» *con le seguenti:* «di 12 mensilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.10
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, sostituire le parole da: «2001, 2002 e 2003» *fino alla fine del comma, con le altre:* «dal 2001 al 2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.11
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

35.12
Dichiarato inammissibile
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

35.13
Respinto
MACONI, BATTAFARANO, PIZZINATO, CADDEO

Al comma 5, sostituire la cifra: «2.789.000» *con l'altra:* «5.578.000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.14
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «2.789.000 euro» *con le seguenti:* «3 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

35.15
Respinto
FILIPPELLI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione Civile dell'Interno si provvede, in via prioritaria, con la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, già in servizio, ai sensi del decreto legislativo I dicembre

1997, n 468, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

35.16

Respinto

FORCIERI, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai lavoratori a tempo determinato, ex socialmente utili dell'Amministrazione della Giustizia viene rinnovato il contratto fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.17

Respinto

RUVOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 2.500.000 euro per l'anno 2003 ai fini della realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che svolgono attività socialmente utili, presso i Comuni della Regione Siciliana con popolazione compresa tra i 20.000 e i 150.000 abitanti, i cui oneri finanziari siano attualmente a carico dei medesimi Comuni».

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore n. 27) (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 2.500.

35.18

Respinto

MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, GARRAFFA, CADDEO, SCALERA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003 ai fini della realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che svolgono attività socialmente utili, presso i comuni della Regione Siciliana con popolazione compresa tra i 30.000 e i 150.000 abitanti, i cui oneri finanziari siano attualmente a carico dei medesimi comuni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.19

Respinto

FERRARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle aree territoriali colpite da eventi sismici, Italia lavoro spa promuoverà, nell'ambito degli interventi di politica del lavoro dello Stato e delle regioni, iniziative rivolte a favorire l'occupazione, procedendo prioritariamente in favore di quei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro e/o appartenenti all'area di svantaggio sociale.

Le Commissioni regionali tripartite, entro trenta giorni della presente legge, determineranno criteri applicativi per la individuazione dei destinatari delle iniziative di cui al precedente comma.

Per la copertura finanziaria del presente articolo si provvederà con 25.000.000 euro che saranno trasferite alle regioni interessate contestualmente al Fondo per l'occupazione (ex articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

35.0.1
Respinto
RIGONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.0.2
Respinto
D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

*Dopo l'***articolo 35,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2003, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000:

a) le Regioni proseguono ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2002, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2002, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2003 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2002, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1o gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.0.3
Respinto
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, PIZZINATO, SCALERA, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2 dell'articolo 1 del Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1 gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale,

se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione ala contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 giugno 2003, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2002 dei relativi requisiti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

35.0.4
Respinto
MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, LAURIA, MONTALBANO, ROTONDO, GARRAFFA

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. Per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, è prevista la possibilità della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.0.5
Respinto
GENTILE, SALZANO, EUFEMI, LAURO

*Dopo l'***articolo 35***, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. La società di cui al comma 1 è autorizzata ad effetuare, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 488 del

1999, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i muti di cui al presente decreto. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al predetto Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185".

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE con propria delibera, sottoposta alla preventiva approvazione della Conferenza Stato-Regioni, o da disposizioni comunitarie".

3. Per gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la società Sviluppo Italia SpA è autorizzata a contrarre un mutuo quindicennale o ad emettere obbligazioni per la stessa durata, correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

4. Per l'urgente avvio degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Sviluppo Italia SpA anticipazioni in relazione alle somme derivanti dalle operazioni di cui al medesimo comma 1.

5. Gli oneri di ammortamento conseguenti alle operazioni di cui al comma 1 del prente articolo e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al successivo comma 2, sono posti a carico del Bilancio dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

35.0.6
Respinto
GUBERT

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

1. Il regime transitorio previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002».

35.0.7
Respinto
CAVALLARO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO

*Dopo l'***articolo 35,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento, ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.0.8
Respinto
DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Dopo l'***articolo 35***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavori socialmente utili (LSU). Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento, ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

35.0.9
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'***articolo 35,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di lavoratori socialmente utili; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza di lavoratori socialmente utili e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

Art. 36.

36.1

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Sopprimere l'articolo.

36.2

Respinto

CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

36.3

Ritirato

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

36.4

Ritirato

EUFEMI

Sopprimere l'articolo.

36.5
Ritirato
GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, CADDEO, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

36.28
Respinto
IOANNUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. – 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi Sportass, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici ed ausiliari alle Federazioni sportive nazionali alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende casi di infortunio avvenuti in occasione e a cause dello svolgimento di attività sportive, dalle quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura e l'entità delle prestazioni, le modalità e i tempi per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria e per il versamento dei premi. Con le medesime modalità e tempi si provvederà ad emanare il nuovo statuto dell'ente.

4. Al fine di consentire alla Sportass lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e l'adeguamento delle strutture è autorizzata la concessione allo Sportass di 2 milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

36.6
Respinto
GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. – 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici ed ausiliari alle Federazioni sportive nazionali alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende casi di infortunio avvenuti in occasione e a cause dello svolgimento di attività sportive, dalle quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura e l'entità delle prestazioni, le modalità e i tempi per l'iscrizione all'assicurazione obbligatorie».

36.7
Ritirato
GIARETTA

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

36.8
Respinto
MANFREDI

È soppresso il comma 1.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

36.9
Respinto
PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associative e gli enti di promozione sportive ed ogni altro soggetto che organizzi attività sportiva dilettantistiche devono assicurare gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirgenti, tecnici ed asuliari contro gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura ed entità delle prestazioni, le

modalità e termini per l'iscrizione obbligatoria e per il versamento dei premi».

36.10

Accolto

FAVARO, BARELLI, SCALERA, IZZO, PIZZINATO, MARINO, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)» *e le parole:* «e ausiliari».

Sopprimere il comma 3.

Sopprimere il comma 4.

36.11

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «La Cassa» *fino a:* «Sportass».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

36.12

Assorbito

BARELLI, ASCIUTTI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «... presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «... e ausiliari ...».

36.13
Respinto
D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «presso» *a:* «SPORTASS».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

36.14
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «... presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.15
Ritirato
EUFEMI

Al comma 1, sopprimere le parole: «... presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)».

36.16
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla fine del periodo, dopo le parole: «una inabilità» *aggiungere la seguente:* «temporanea o».

36.17
Ritirato
EUFEMI

Sopprimere i commi 3 e 4.

36.18
Assorbito
BARELLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 3.

36.19
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

36.20
Respinto
FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 3, dopo le parole: «delle finanze» *inserire le seguenti:* «ed il Ministro per i beni e le attività culturali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

36.21
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro un anno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.22
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.23
Ritirato
EUFEMI

Sopprimere il comma 4.

36.24
Assorbito
PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Il comma 4 è soppresso.

36.25
Ritirato
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire, ovunque occorra, la parola: «SPORTASS» *con le seguenti:* «Reali Mutua Assicurazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.26
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «2 milioni» *con le seguenti:* «5 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.27
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire, in fine, le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «per l'anno 2010».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.0.1

Respinto

FORMISANO, MANZIONE

*Dopo l'***articolo 36***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Disposizioni per la tutela della popolazione negli ambienti di frequentazione scolastica obbligatoria, contro i grandi rischi produttivi e straordinari equiparati a quelli degli infortuni e delle malattie professionali)

1. È riconosciuta l'equiparazione alla qualifica di infortunati del lavoro alle vittime appartenenti al corpo docente e non docente e alle vittime in età scolare decedute o rimaste invalide a seguito di calamità naturali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da emanare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'entità degli indennizzi corrisposti dallo Stato per le vittime in età scolare».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

36.0.10/1

Respinto

PONTONE, LAURO

All'emendamento 36.0.10 al primo, comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei limiti finalizzati a superare disparità di trattamento derivanti dall'applicazione del parametro della territorialità».

36.0.10/2

Ritirato

LAURO

All'emendamento 36.0.10, sopprimere le parole: «statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa».

36.0.10
Accolto
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 36***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)

1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei princìpi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.

2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

36.0.2
Respinto
GUBERT

*Dopo l'***articolo 36***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo, della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78, comma 26, lettera *b)*, viene prorogato di un anno».

Art. 37.

37.1
Respinto
BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.2
Respinto
MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CADDEO

Sopprimere l'articolo 37.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.3
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 37.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.4
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sostituire l'***articolo 37***, con il seguente:*

«Art. 37. – 1. Al fine di ottenere una riduzione della morbilità, il miglioramento dello stato della salute della popolazione anziana e disabile e la consguente diminuzione della prevalenza delle condizioni di non autosufficienza, conseguendo la stabilizzazione strutturale della spesa sanitaria attraverso la stabilizzazione del rapporto tra popolazione bisognosa di cure e popolazione in età lavorativa, le prestazioni sociosanitarie caratterizzate

da particolare rilevanza terapeutica e intensità dlla componente sanitaria, che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, persone anziane, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, e sono incluse tra le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 3-*septies*, comma 4, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vengono assicurate dalle aziende sanitarie, sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, e trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 includono:

a) nell'ambito dell'assitenza programmata a domicilio, le prestazioni di aiuto infermiristico e di assistenza tutelare alla persona;

b) nell'ambito dell'attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, le prestazioni diagnostiche, terapeutichee socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi;

c) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone anziane, le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

d) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale;

e) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, le prestazioni terapeutiche e scioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi;

f) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone anziane, le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

g) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS, le prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungo assistenza in regime residenziale.

3. Le disposizioni non conformi al precedente comma 2 sono abrogate.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.5
Respinto
BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.6
Dichiarato inammissibile
BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, DI GIROLAMO, TONINI, MORANDO, CADDEO, BATTAGLIA GIOVANNI

Sopprimere il comma 1.

37.7
Respinto
GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.8
Dichiarato inammissibile
GIARETTA, BEDIN

Il comma 1 è soppresso.

37.9
Respinto
TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, BRUNALE, CADDEO

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.10
Respinto
DE PETRIS, RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

37.11
Respinto
BATTAGLIA Antonio

Sopprimere il comma 1.

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67*, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

37.12
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.13
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 7, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento dei grandi inva-

lidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.

1-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell'ambito dell'arcordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo della partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

1-*ter.* Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.14

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole da: «con esclusione» *fino alla fine del comma 2 con le seguenti:* «sono esonerati dal pagamento del *ticket*».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.15

Respinto

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CADDEO

Al comma 1, sostituire la parola: «di 50 euro» *con le seguenti:* «fino a 40 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.16

Respinto

BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE, LIGUORI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» *con le seguenti:* «40 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.17

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» *con le seguenti:* «40 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

37.18

Respinto

FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» *con le seguenti:* «40 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

37.19

Respinto

BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» *con le seguenti:* «35 euro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.20

Respinto

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» *con le seguenti:* «35 euro».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37.21

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» *con le seguenti:* «35 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.22

Respinto

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» *con le seguenti:* «20 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.23

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.24
Respinto
GAGLIONE, BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.25
Respinto
BAIO DOSSI, GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, CADDEO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.26
Respinto
VERALDI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.27
Respinto
BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, TREU, DETTORI, GIARETTA, TOIA, DATO, CAVALLARO, BEDIN, MANZIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis.* In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, la dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è incrementata per importo di 200 milioni di euro in ragione d'anno, per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 130.000;
2004: – 130.000;
2005: – 130.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.28
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.29
Respinto
LIGUORI, BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.30
Respinto
CARELLA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.31
Respinto
SERVELLO, CURTO, PEDRIZZI, SALERNO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire il primo periodo con il seguente: "Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004 come determinato ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo, sono ricompresi anche e i seguenti";

b) sopprimere le lettere *c)* e *d)*;

d) sopprimere il comma 9».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.32

Respinto

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, il primo periodo è così sostituito: «Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004 come determinato ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo, sono ricompresi anche i seguenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.33

Respinto

TONINI, VITALI, TURCI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI

Al comma 4, sostituire il primo periodo fino alla lettera a) *con il seguente:* «Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004 come determinato ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo, sono ricompresi anche i seguenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.34

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, BATTAGLIA Giovanni

Il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004 come determinato ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo, sono ricompresi anche i seguenti».

37.35

Respinto

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, CADDEO

Al comma 4, sopprimere le parole: «ai fini» *fino a:* «2005» *e aggiungere, dopo la lettera* d)*, le seguenti:*

«*e)* l'istituzione di fondi integrativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999 per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

f) monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

g) la definizione dei criteri per l'autorizzazione e accreditamento alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.36

Respinto

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Al comma 4, sopprimere le parole: «ai fini» *fino a:* «2005» *e aggiungere, dopo la lettera* d)*, le seguenti:*

«*e)* l'istituzione di fondi integrativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999 per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

f) monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

g) la definizione dei criteri per l'autorizzazione e accreditamento alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.37

Respinto

GAGLIONE, TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ai fini» *fino a:* «2005».

Conseguentemente, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*e)* l'istituzione di fondi integrativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999 per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

f) monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

g) la definizione dei criteri per l'autorizzazione e accreditamento alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.38
Respinto
BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole da: «ai fini» *fino a:* «2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.39
Respinto
LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, CADDEO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ai fini» *fino a:* «e 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.40
Ritirato (v. testo 2)
FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* alla fine del comma 4, lettera *a)*, aggiungere il seguente periodo: "la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) alla fine del comma 4, lettera *b)*, aggiungere il seguente periodo: "la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 368, dopo la parola: "concedere" sono aggiunte le seguenti: "alle Aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.40 (testo 2)/1
Ritirato
LAURO

*All'emendamento 37.40 (testo 2), al comma 17-*quater *sopprimere le parole:* «o all'estero».

37.40 (testo 2)
Accolto limitatamente alla prima parte (fino all'inserimento del comma 17-*bis* compreso)
FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a) alla fine del comma 4, lettera* a)*, aggiungere il seguente periodo:* "la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;";

b) alla fine del comma 4, lettera b)*, aggiungere il seguente periodo:* "la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;"».

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, dopo la parola: "concedere" sono inserite le seguenti: "alle Aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,".

17-*ter*. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contri-

buire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

37.41

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

37.42

Respinto

MASCIONI, BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI, VITALI, BETTONI BRANDANI, TONINI

Al comma 4, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

37.43

Respinto

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, lettera a)*, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.44
Respinto
TATÒ

Al comma 4, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «e di economicità nella utilizzazione delle risorse».

37.45
Respinto
BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.46
Respinto
BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI, TURCI, VITALI, BETTONI BRANDANI

Al comma 4, lettera b)*, dopo le parole:* «23 gennaio 2002» *è aggiunto il seguente periodo:* «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

37.47
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

37.48
Respinto
BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4 sopprimere le lettere c) *e* d).

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.49
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

37.50
Respinto
BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI, VITALI, TONINI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.51
Respinto
BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE, LIGUORI

Al comma 4, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al fine dell'abbattimento delle liste di attesa, la definizione entro il 31 marzo 2003 di una disciplina dei criteri dei tempi massimi relativi alle diverse prestazioni specialistiche e diagnostiche che possono intercorrere tra la data della richiesta e la erogazione delle prestazioni. Trascorsi tali termini l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria ponendo il costo a carico dell'azienda sanitaria».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.52
Respinto
BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, CADDEO

Al comma 4, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* al fine dell'abbattimento delle liste di attesa, la definizione entro il 31 marzo 2003 di una disciplina dei criteri dei tempi massimi relativi alle diverse prestazioni specialistiche e diagnostiche che possono intercorrere tra la data della richiesta e la erogazione delle prestazioni. Trascorsi tali termini l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa

nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria ponendo il costo a carico dell'Azienda sanitaria».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.53
Respinto
BAIO DOSSI, GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, CADDEO

Al comma 4, lettera c)*, sopprimere le parole:* «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.54
Respinto
GAGLIONE, BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI

Al comma 4, lettera c)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.55
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, lettera c)*, sopprimere le parole:* «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.56
Respinto
TATÒ

Al comma 4, lettera c)*, dopo le parole:* «presso gli ospedali pubblici» *aggiungere le seguenti:* «gli specialisti e le strutture accreditate».

37.57
Respinto
CASTELLANI

Al comma 4, lettera c)*, dopo le parole:* «... presso gli ospedali pubblici...» *aggiungere le seguenti:* «e quelli equiparati di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999...».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.58
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, lettera c)*, primo periodo, sopprimere le parole da:* «, in armonia» *fino alla fine del periodo.*

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.59
Accolto
IL RELATORE

Al comma 4, lettera c)*, primo periodo, sostituire le parole da:* «province autonome» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa».

37.60
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, lettera c)*, secondo periodo, dopo le parole:* «finalità non prioritarie» *aggiungere le seguenti:* «nonché tramite assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.61

Dichiarato inammissibile

TATÒ

Al comma 4, lettera c)*, sostituire le parole:* «con diminuzione delle giornate complessive di degenza» *con le seguenti:* «al fine di diminuire le giornate complessive di digenza, si devono potenziare i tetti di spesa degli specialisti e strutture convenzionate, nella misura non superiore al 30 per cento di quella fissa per l'anno 2002».

37.62

Respinto

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CARELLA, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CADDEO

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.63

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.64

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

37.65
Respinto
TONINI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, PIATTI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.66
Respinto
LIGUORI, BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.67
Respinto
TATÒ

Al comma 4, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe, di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1996, deve essere rivalutate secondo le variazioni degli indici ISTAT, di anno in anno, con decorrenza dalla data del citato decreto ministeriale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.68
Respinto
GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, CADDEO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.69

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

37.70

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.71

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.72

Dichiarato inammissibile

VIVIANI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale per gli assistiti percettori di reddito complessivo esente da imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)"».

37.73
Respinto
VIVIANI, TONINI, PIZZINATO

Al comma 5, premettere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.74
Dichiarato inammissibile
ASCIUTTI, VIZZINI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. È estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi, prevista dall'articolo 52, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 risultino in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma primo, n. 3), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382, svolgano attività di assistenza e cura presso le cliniche e i policlinici universitari e, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in servizio alle dipendenze dell'Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario. Le commissioni giudicatrici saranno composte nello stesso modo o comunque nel modo più simile possibile a quelle già designate per la seconda tornata dei giudizi idoneativi a professore associato. L'inquadramento nel ruolo dei professori universitari associati di coloro che sosterranno con esito positivo i giudizi di idoneità di cui al presente articolo, avrà effetto ai fini giuridici dall'anno accademico 1984-85 ed ai fini economici dalla data della effettiva presa di servizio».

37.600
Respinto
ASCIUTTI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. È estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi, prevista dall'articolo 52, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto

del Presidente della Repubblica n. 382 risultassero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 1, n. 3), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in servizio alle dipendenze dell'Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario.

Le commissioni giudicatrici saranno composte nello stesso modo o comunque più aderente possibile a quelle già designate per la seconda tornata dei giudizi idoneativi a professore associato.

L'inquadramento nel ruolo dei professori universitari associati di coloro che sosterranno con esito positivo i giudizi di idoneità di cui al presente articolo, avrà effetto ai fini giuridici nell'anno accademico 1985-85 ed ai fini economici dalla data della effettiva presa di servizio».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.000;
2004: – 3.000;
2005: – 3.000.

37.75
Respinto
SEMERARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Il comma 8 dell'articolo 8 della legge n. 502/92 e successive modificazioni è abrogato».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.76
Respinto
SEMERARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* In attuazione della legge n. 368/99 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100

milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.77
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* In attuazione della legge n. 368/99 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.78
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 11.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.79
Dichiarato inammissibile
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«9. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: ", fino al 31 dicembre 2002, del 5 per cento *sono sostituite dalle seguenti: "del 6 per cento"*».

37.80

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

37.81

Respinto

BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CADDEO

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.82

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, MAGRI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.83
Dichiarato inammissibile
GABURRO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* In attuazione della legge n. 368 del 1999 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

37.85
Ritirato
LAURO

Sopprimere il comma 8.

37.86
Ritirato
TAROLLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Al fine di adeguare progressivamente la durata delle coperture brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) N. 1769/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.87
Respinto
MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis* Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quaella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992 trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due

anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino a completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.88
Respinto
MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il meccanismo di riclassificazione della Commissione unica del farmaco per la revisione del prontuario deve applicare un omogeneo criterio di valutazione all'interno delle categori terpeutiche. Non è ammissibile l'utilizzo di diversi metodi di valutazione per diverse classi all'interno della stessa classe terapeutica».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.89
Respinto
BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.90
Respinto
TONINI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, ROTONDO, CADDEO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) N. 1768/1992 del Consiglio del 18 giungo 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni

per ogni anno solare, a decorrere dal 1º gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.91

Respinto

D'AMICO

*Dopo l'***articolo 37***, inserire il seguente:*

«8-*bis*. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposiozioni di cui alla legge 19 ottobre 1992, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giungo 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1º gennaio 2003, fino al completo allineamento alal durata prevista dalla normativa europea».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.92

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Il comma 9 è soppresso

37.93

Respinto

RONCONI, VIZZINI, FERRARA

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.94

Respinto

BETTONI BRANDANI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, PIATTI, DI GIROLAMO, MASCIONI

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.95

Respinto

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

*Dopo l'***articolo 37***, aggingere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 è così sostituito:

"*1.* È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale".

2. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costitutita da rappresentanti regionali nominativi dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La delegazione di cui al comma precedente è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del *Welfare* e della salute, designati dai rispettivi Ministri.

4. Con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.96

Respinto

VIVIANI, TONINI, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire le parole: «anche al fine di potenziare» *con le seguenti:* «al fine di aumentare il controllo e la promozione della salute dei cittadini e di potenziare...».

37.97

Respinto

MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, CADDEO

Al comma 9, sostituire le parole: «... il Ministero della salute, il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» *con le seguenti:* «... il Ministero della salute, il Ministero dell'interno di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281».

37.98

Respinto

COZZOLINO, RAGNO

Al comma 9, sostituire le parole: «Carta nazionale dei servizi e per la progressione utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti» *con le seguenti:* «Carta di identità elettronica, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 2000 e per la progressiva utilzzazione della carta medesima ai fini sopra descritti nonchè quale carta sanitaria individuale».

37.99

Respinto

TATÒ

Dopo il comma 9, aggingere i seguenti:

«9-*bis.* All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 602, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giungo 1999, n. 229, al comma 2, le lettere *b)* e *d)* sono abrogate.

9-*ter*. All'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 602, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"*1*. Ai fini della definizione della remunerazione delle strutture accreditate, le regioni, in attuazione di quanto disposto dagli articoli precedenti in materia di programmazione del fabbisogno regionale, individuano su base regionale preventivamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibili per il Fondo sanitario rispettivamente per l'asistenza ospedaliera, l'assistenza sanitaria residenziale, l'assistenza sanitaria semiresidenziale, l'assistenza sanitaria domicialiare, l'assistenza specialistica ambulatoriale senza divisioni per branceh specialistiche e le funzioni assistenziali di cui al comma 2. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto al tetto regionale così determinato danno luogo ad un abbattimento proporzionale delle tariffa nominale di remunerazione delle prestazioni, nella misura masisma del dieci per cento di essa. La remunerazione delle funzioni assistenziali di cui al comma 2 avviene in base al costo *standard* di produzione, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.100

Respinto

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In attuazione della legge n. 368 del 1999 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzati è prevista per ciascuna delle annulità 2003, 2003, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.101

Respinto

BETTONI BRANDANI, TONINI, MASCIONI, LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CADDEO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«La riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 è rideterminata nella misura del 5,80 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.102

Respinto

LAURO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«Continua ad operare, fino al 31 dicembre 2003, la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.103

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«La riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è dell'8 per cento dal 1º gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

37.104

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, MAGRI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 11, sostituire le parole: «7 per cento» *con le seguenti:* «6,8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2-Altri fondi di riserva - cap. 3003)*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;
2004: – 30.000;
2005: – 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;
2004: – 30.000;
2005: – 30.000.

37.105

Respinto

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI Paolo, SPECCHIA, DEMASI, BONATESTA, SALINI

Al comma 11, sostituire le parole: «7 per cento» *con le seguenti:* «6,8 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;
2004: – 30.000;
2005: – 30.000.

37.106

Respinto

MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

Al comma 11, sostituire le parole: «7 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 130.000;
2004: – 130.000;
2005: – 130.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 130.000;
2004: – 130.000;
2005: – 130.000.

37.107

Respinto

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI Paolo, Specchia, Demasi, Bonatesta, Salini

Al comma 11, sostituire le parole: «7 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 130.000;
2004: – 130.000;
2005: – 130.000.

37.108
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria e le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349 e al REG (CE) 1768/92 del Consiglio del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.109
Respinto
BAIO DOSSI

Al comma 13, sostituire le parole: «le imprese produttrici» *con le seguenti:* «le imprese che hanno provveduto a presentare al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185. e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.110
Respinto
BAIO DOSSI

Al comma 15, sostituire le parole: «le aziende produttrici» *con le seguenti:* «le imprese che hanno provveduto a presentare al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185. e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.111
Respinto
DANZI, CICCANTI, TAROLLI, MAGRI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di sostanze di origine chimica, minerale, vegetale e zoologica, sia naturali che di tra-

sformazione o di sintesi, è consentito l'impiego di materiali di partenza o ceppi diversi dalle sostanze farmacologicamente attive disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Le aziende, autorizzate alla produzione di medicinali omeopatici, possono approvvigionarsi anche di sostanze o prodotti dichiarati dal fornitore come destinati esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio».

37.112
Respinto
DANZI, CICCANTI, TAROLLI, MAGRI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è aggiunta la seguente:

"*c)* preparati estemporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici, nelle forme farmaceutiche in essi autorizzate, su richiesta di una farmacia e destinati ad essere forniti ai clienti della stessa farmacia. Per tali preparati si applicano le norme di buona preparazione vigenti per le farmacie"».

37.113
Respinto
COZZOLINO, RAGNO

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Ai medicinali omeopatici, a partire dal 1° gennaio 2004, secondo le modalità attuative fissate con decreto dal Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1° marzo 2003, n. 39».

37.114
Respinto
BAIO DOSSI, BIANCONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Le regioni sono chiamate a vigilare sull'applicazione della legge in vigore in merito all'accertamento delle condizioni di invalidità e alla conseguente erogazione di indennità, prevedendo, senza maggiori oneri per lo Stato, che le Commissioni deputate accolgano le diagnosi dei medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle Unità di va-

lutazione Alzheimer prodotti secondo i criteri del DSM IV riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale Sanità. Eventuali ricorsi potranno essere promossi solo sulla base del sopracitato esame DSM IV.

17-*ter*. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 vengono ricompresi i servizi socio-sanitari e le prestazioni per i malati di Alzheimer. Analogamente, nell'ambito del trattamento farmacologico, vengono ritenuti essenziali, e quindi inseriti nella lista dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6 della legge n. 405 del 2001, i farmaci per il trattamento della malattia di Alzheimer».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.115

Respinto

CAVALLARO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Al comma 1, lettera *d),* n. 3) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sostituire le parole: "autorizzazioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277" con le seguenti: "medici comunque in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.116

Respinto

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, TOIA

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Al fine di consentire un più esteso utilizzo degli ambulatori, dei laboratori e delle apparechiature diagnostiche nelle strutture del Servizio sanitario nazionale per l'eliminazione delle liste di attesa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.117
Respinto
CASTELLANI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. L'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405 si interpreta nel senso che nell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria ivi previsto sono ricompresi anche gli oneri relativi al rapporto di esclusività dei medici delle Istituzioni di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.118
Respinto
MASCIONI, BETTONI BRANDANI, TONINI, LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 ottobre 1999, n. 362 e dell'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.

La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attribuendo a ciascuno di detti medicinali omeopatici un numero provvisorio di registrazione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.119

Respinto

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.120

Respinto

LIGUORI, GAGLIONE, BAIO DOSSI, TOIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.121

Respinto

BAIO DOSSI, MASCIONI, TONINI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, GAGLIONE, LIGUORI, ROTONDO, DI GIROLAMO, CARELLA, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incemen-

tato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.122

Respinto

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.123

Respinto

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 17, in fine, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.124
Respinto
RONCONI, CICCANTI, GABURRO, CIRAMI, CHIRILLI, SALZANO, SODANO Calogero, ZICCONE, IERVOLINO, RUVOLO, TUNIS, FORLANI, FORTE, BATTAGLIA Antonio, MELELEO, BONGIORNO, BERGAMO, TAROLLI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 300 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 300.000;
2004: + 300.000;
2005: + 300.000.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 300.000;
2004: – 300.000;
2005: – 300.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.125
Respinto
EUFEMI, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Per l'attuazione della legge n. 368 del 1999, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 200 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 300.000;
2004: + 300.000;
2005: + 300.000.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 300.000;
2004: – 300.000;
2005: – 300.000.

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

37.126
Respinto
ZAVOLI, MARINI, MARINO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. In attuazione della legge n. 368 del 1999, per la materia attinente l'attivazione di contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;
2004: – 150.000;
2005: – 100.000.

37.127
Respinto
BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, TREU, DETTORI, GIARETTA, TOIA, DATO, CAVALLARO, BEDIN, MANZIONE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di dare piena e immediata attuazione al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è incrementato per un importo pari a 300 milioni di euro in ragione d'anno, per gli anni 2003, 2004 e 2005, per l'attivazione dei contratti di formazione e lavoro dei medici specializzandi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.128
Respinto
ALBERTI CASELLATI, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione lavoro per i medici specailizzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004 e 2005 una quota pari a 250 milioni di euro come risorsa aggiuntva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.129
Respinto
PICCIONI, ALBERTI CASELLATI, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione lavoro per i medici specailizzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004 e 2005 una quota pari a 100 milioni di euro come risorsa aggiuntva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.130
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. In attuazione della legge n. 368 del 1999, per la materia attinente l'attivazione di contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;
2004: – 100.000;
2005: – 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.131

Respinto

ANGIUS, BORDON, MASCIONI, TONINI, GUERZONI, CARELLA, LIGUORI, LONGHI, BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, GAGLIONE, CAVALLARO, GIOVANELLI, CALVI, GARRAFFA, DE PETRIS, ROTONDO, VIVIANI, BRUTTI Paolo, BUDIN, VICINI, MACONI, MONTINO, BONFIETTI, CHIUSOLI, FALOMI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. In attuazione della legge n. 368 del 1999, per la materia attinente l'attivazione di contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 200 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.132

Respinto

ANGIUS, BORDON, MASCIONI, TONINI, GUERZONI, CARELLA, LIGUORI, LONGHI, BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, GAGLIONE, CAVALLARO, GIOVANELLI, CALVI, GARRAFFA, DE PETRIS, ROTONDO, VIVIANI, BRUTTI Paolo, BUDIN, VICINI, MACONI, MONTINO, BONFIETTI, CHIUSOLI, FALOMI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. In attuazione della legge n. 368 del 1999, per la materia attinente l'attivazione di contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 300 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.133

Respinto

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzhaimer e Parkinson, nonchè le patologie croniche degenerative del sistema cere-

brale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di 25.000.000 euro per il 2003 e per ciascuno degli anni successivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.134
Respinto
GAGLIONE, BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di fornire agli anziani in disagiate situazioni economiche l'assistenza odontoiatrica proteica riabilitativa è stanziata per gli anni 2003, 2004 e 2005 la somma di 150.000.000 di euro annui».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.135
Respinto
COZZOLINO, DANIELI Paolo, TATÒ, BONATESTA, DEMASI, SEMERARO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. A decorrere dal 31 marzo 2003 i prodotti medicinali che hanno il prezzo più elevato della media europea, in base alla comparazione effettuata dal CIPE dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 diminuiscono della differenza. I prodotti che hanno un prezzo più basso della media europea, in base alla comparazione effettuata dal Cipe dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2002, recuperano la differenza in due fasi: al 1° marzo 2003 e al 1° settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.136
Respinto
TATÒ

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m)* della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono rein-

trodotti tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: determina ad onde corte e microonde, massoterapia distrettuale, elettroterapia antalgica, ultrosuonoterapia, laserterapia antalgica. Tali prestazioni devono intendersi ricompresse tra quelle di cui all'allegato 2B, lettera *c),* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.137

Respinto

BETTONI BRANDANI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, PIATTI, VITALI, MASCIONI, TONINI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis.* Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 368, dopo la parola: "concedere", *sono aggiunte le seguenti:* "alle Aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2991, n. 405"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.138

Respinto

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis.* Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 368, dopo la parola: "concedere", *sono aggiunte le seguenti:* "alle Aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.139
Respinto
TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Ai madici chirurghi specializzandi e non dipendenti che ottengano il diploma di specializzazione negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 ce optino entro l'anno 2010 per il riscatto economico degli anni di laurea e di specializzazione ai fini normativo-pensinistici, viene applicata una riduzione del 50 per cento degli oneri economici per questo dovuti».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.140
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e del 1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario Nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 al 3 per cento nel 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

37.141
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1768 del 1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano

attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1º gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.142
Respinto
CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2003 viene estesa ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria, l'erogabilità dei farmaci prevista dalla legge 19 luglio 200 n. 203 nei confronti degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.143
Respinto
ZAVOLI, MARINI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 l'ineleggibilità e l'incompatibilità, in funzione della natura assunta dalle aziende sanitarie locali, riguarda le sole figure del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario e per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate, per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale e ospedaliera con cui cono convenzionate e lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate».

37.144
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-*bis*. Al fine di far fronte all'emergenza infermieristica, nei limiti delle risorse attribuite, il Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e l'università, previa verifica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo 2003, ridetermina il fabbisogno formativo di personale infermieristico fissando, a partire dall'anno ac-

cademico 2003-2004 in almeno 25.000 unità di posti di corso di laurea in scienze infermieristiche, garantendo la possibilità di individuare degli iscritti ad una facoltà che abbia raggiunto la capienza numerica di poter accedere ad altre facoltà con carenza di iscritti. Su richiesta delle regioni e con aposita convenzione da stipularsi con le sedi universitarie, per gli allievi dell'ultimo anno di corso di laurea in scienza infermieristiche è possibile stipulare contratti di formazione lavoro aventi valore di tirocinio».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.145

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-*bis*. Le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano la presenza di Hospices, ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1998 convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1999, n. 39 ed un'adeguata organizzazione di assistenza domiciliare integrata».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.146

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-*bis*. Le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano la presenza di hospices, ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1998 convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1999, n. 39 ed un'adeguata organizzazione di assistenza domiciliare integrata».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.147
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-*bis.* Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote spettanti alle regioni devono garantire l'adeguata copertura del Progetto obiettivo di tutela della salute mentale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.148
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapie è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 15.000.000;
2004: – 15.000.000;
2005: – 15.000.000.

37.149
Respinto
LIGUORI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Il comma 9-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 è abrogato».

37.150

Respinto

MAGRI, TAROLLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. La procedura prevista al comma 9-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazione della legge 15 giugno 2002, n. 112, deve completarsi entro trenta giorni dalla deliberazione proposta dalla Commissione unica del farmaco. Trascorso tale periodo in mancanza di determinazioni definitive la proposta si intende approvata».

37.151

Ritirato

ZORZOLI, FERRARA, LAURO, NOCCO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Per l'anno 2003 in deroga a quanto disposto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le Regioni e con gli altri Enti pubblici di cui all'articola 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni e integrazioni, per l'intera quota assegnata o per parte di essa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.152

Respinto

GUASTI

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«18. Dal 1° marzo 2003 i prodotti medicinali che hanno il prezzo più elevato della media europea, in base alla comparazione effettuata del CIPE dopo l'entrata in vigore del decreto 27 settembre 2002 del Ministero della salute, diminuiscono da subito della differenza.

I prodotti che hanno un prezzo più basso della media europea, in base alla comparazione effettuata del CIPE dopo l'entrata in vigore del decreto

27 settembre 2002 del Ministero della salute, recuperano la differenza in due fasi: al 1º marzo 2003 al 1º settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.153
Respinto
CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7:

a) i servizi socio-sanitari alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000;

b) le attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 1, lettera *b)* della legge 8 novembre 1991, n. 381».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.154
Respinto
DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, TONINI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Entro il 10 aprile 2003 nell'ambito della Conferenza Stato-RegioniAutonomie, su proposta delle regioni d'intesa con il Ministro della Salute, si provvede, per almeno un anno all'avvio della sperimentazione del budget di distretto. Ciascuna regione individua, nell'ambito del proprio territorio uno o più distretti, ai quali assegnare in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti, moltiplicando per la parte di quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere, residenziali, domiciliari, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale, nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.155
Respinto
TONINI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di far fronte con le proprie risorse umane ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori di rischio che incidono sulla salute nonché la gestione dei registro nazionali è autorizzatati lo stanziamento di 8 milioni e 500 mila euro per gli anni 2003, 2004, 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.156
Respinto
BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, ROTONDO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CARELLA, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di fornire agli anziani in disagiate situazioni economiche l'assistenza odontoiatrica proteica riabilitativa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 150 milioni di euro annui».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.157
Respinto
BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, ROTONDO, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di rinnovare le apparecchiature diagnostiche delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale è stanziato per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.158

Respinto

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CARELLA, ROTONDO, MASCIONI, TONINI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Al fine di consentire un più esteso utilizzo degli ambulatori, dei laboratori e delle apparecchiature diagnostiche nelle strutture del Servizio sanitario nazionale per l'eliminazione delle liste di attesa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.159

Respinto

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.160

Respinto

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e del 1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono

incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 al 3 per cento nel 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.161

Respinto

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzhaimer e Parkinson, nonché le patologie croniche degenerative del sistema cerebrale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di 25.000.000 euro. per il 2003 e per ciascuno degli anni successivi».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.162

Respinto

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Entro il 31 maggio 2003 la Commissione unica per il farmaco, provvede ad individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massimo di 28-40 giorni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.0.1

Ritirato (v. testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

*Dopo l'***articolo 37***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" aggiungere le parole: "e nei bilanci regionali".

Art. 37-*ter*.

1. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è sostituito dal seguente:

"9. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo n. 145 del 2001".

Art. 37-*quater*.

1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Le prestazione riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato "1" del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3, con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i princìpi e le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le modifiche agli allegati di cui al comma precedente sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.1 (testo 2)

Accolto

FERRARA, ZORZOLI, IZZO

*Dopo l'***articolo 37***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i princìpi e le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

37.0.2
Respinto
ALBERTI CASELLATI, NOCCO, LAURO, IZZO

*Dopo l'***articolo 37***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 37-*bis*.

(Rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale)

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico, a tempo pieno ed esclusivo.

2. Il dirigente può, a domanda, optare per la non esclusività del rapporto; l'opzione è reversibile. Il passaggio dalla esclusività del rapporto alla non esclusività e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. La non esclusività del rapporto non preclude la direzione di strutture semplici e complesse nè l'esercizio dell'attività libero professionale nelle strutture aziendali. L'opzione per la non esclusività del rapporto nonchè la riduzione del trattamento economico accessorio stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.

4. L'utilizzazione del proprio studio professionale da parte del personale a rapporto esclusivo ai sensi del comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è consentita fino al 31 dicembre 2003. L'attività libero professionale intramuraria, in regime di ricovero ed ambulatoriale, da parte del personale a rapporto non esclusivo può essere svolta esclusivamente nelle strutture aziendali o in quelle a tal fine convenzionate con l'azienda.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, anche ai medici ed al personale sanitario universitario, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonchè, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate.

6. I dirigenti attualmente a rapporto esclusivo o a rapporto non esclusivo conservano, salvo diversa opzione, tali rapporti. Fino alla stipula del primo contratto collettivo di lavoro il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclussivo e viceversa è disposto, a domanda del dirigente interessato, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda medesima. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 2, ai dirigenti che hanno optato per la non esclusività del rapporto la retribuzionee fissa di posizione è ridotta del 30 per cento, quella variabile di posizione è ridotta del 90 per cento e la retribuzione di risultato non è dovuta.

7. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale tipo di rapporto ovvero optare per il rapporto unico e a tempo pieno, esclusivo o non esclussivo. Il rapporto a tempo definito non consente la direzione di strutture complesse. Il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno comporta l'indisponibilità di un numero di posti pari al maggior numero di ore che il dirigente sanitario a tempo definito è tenuto a svolgere.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le aziende possono trattenere in servizio, per particolari meriti professionali e per proprie esigenze, i primari e i direttori che ne facciano richiesta di anno in anno e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. Le aziende possono, altresì, concedere ai predetti dirigenti di struttura complessa di rimanere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età per lee esigenze della formazione continua e della ricerca, con esclusione delle funzioni di assistenza.

9. Fino al riordinamento dello stato giuridico della docenza universitaria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, salvi i diritti acquisiti, anche al personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ivi compresa la possibilità di rimanere in servizio fino al settantaduesimo anno di età per le esigenze della didattica e della ricerca».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.3
Dichiarato inammissibile
SALZANO, RUVOLO, LIGUORI, BAIO DOSSI, BATTISTI, TOMASSINI, COZZOLINO, DANZI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura il più ampio accesso dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della tutela della salute mentale e della psicoterapia, offrendo una rete integrata di servizi sul territorio a sostegno delle persone che soffrono di disturbi psicologici, psicopatologici o situazionali, e delle loro famiglie.

2. Ai fini di cui al punto 1, i dipartimenti di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze (Sert) ed i servizi materni infantili in forma di

ambulatori, centri, reparti o strutture residenziali, Unità operative di psicologia e Servizi di psicologia dotati di autonomia gestionale ed economica comunque operanti nel settore quali presidi delle aziende sanitarie locali, possono inviare le persone sofferenti di uno stato di disagio psicologico e situazionale ovvero i soggetti che presentano una sintomatologia acuta o un disturbo psicopatologico strutturato, quando non abbiano la possibilità di assisterle direttamente, anche presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e succeisive modifiche ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

a) accoglienza e valutazione dello stato psicologico del paziente e, ove necessario, della famiglia;

b) diagnosi e cura psicoterapeutica dei disturbi psicologici, psicopatologici e situazionali, ove necessario assicurando il coordinamento con gli altri specialisti e con le strutture sanitarie territoriali;

c) consulenza psicologica.

3. Possono accedere all'accreditamento i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Ordine degli psicologi o dei medici chirurghi;

b) iscrizione all'apposito elenco degli Psicoterapeuti, riconosciuti ai sensi degli articoli 3 o 35 della legge n. 56 del 1989, presso gli Albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi.

4. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998 numero 124. Il costo complessivo delle prestazioni sarà finanziato per il 2003 con risorse non superiori al 2 per cento delle quote di Fondo sanitario nazionale attribuite per l'anno precedente ai servizi di cui al precedente articolo 2.

5. La scelta del professionista è effettuata dall'utente che avrà a disposizione appositi elenchi forniti dagli Ordini professionali e deve essere convalidata dal servizio proponente. La remunerazione dei professionisti di cui al comma 3 per le prestazioni convenzionate è quella prevista dal minimo delle tariffe indicate dagli Ordini professionali. Il pagamento è eseguito, previa presentazione di fattura dal servizio che ha richiesto la prestazione cui tocca comunque definire inizialmente la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente ed a cui tocca ugualmente esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni e la valutazione dei loro risultati».

37.0.4

Respinto

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo e non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto. L'esclusività, definita contrattualmente, è confermata come istituto normativo ed economico.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero – professionale del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, può svolgere all'intemo delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero professionale individuale o in equipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti. L'attività libero professionale può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in equipe previste dal programma aziendale.

3. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

4. L'intramoenia allargata di cui all'articolo 3 è prorogata fino alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro del decreto legislativo n. 254 2000.

5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo. In fase di prima attuazione e fino al nuovo contratto collettivo di lavoro la domanda per la reversibilità del rapporto deve essere accolta dall'azienda ospedaliera entro novanta giorni dalla formulazione della stessa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.5
Respinto
TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Norme a favore delle persone con sindrome di Down *o con altra grave disabilità)*

1. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definito ed evidente e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate dalle competenti commissioni insediate presso le Asl o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 le persone con sindrome di *Down* conseguono i diritti e i benefici previsti dalla legge.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, il riconoscimento automatico viene esteso ad altre gravi patologie genetiche o comunque irreversibili risultanti da esame incontrovertibile».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.6
Respinto
TOMASSINI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Ai farmacisti titolari delle farmacie della regione Molise ubicate nei comuni di Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Macchiavalfortore, Collotorto, Monacilloni, Castellino sul Biferno, Montelongo, colpiti dal sisma del 31 ottobre 1° novembre 2002, viene riconosciuta in via eccezionale e per una sola volta una maggiorazione del 20 per cento sul punteggio complessivo attribuito in base alla valutazione dei titoli e alla prova attitudinale, nei concorsi indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge

8 novembre 1991, n. 362 per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione. Resta ferma la maggiorazione di punteggio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.7
Respinto
FASOLINO

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la corresponsione del risarcimento transattivo e conciliativo delle cause di coloro che affetti da patologie croniche ereditarie, ovvero gli emofilici e i coagulopatici, che avendo subito un danno per assunzione di emoderivati infetti, si sono costituiti nei giudizi civili dinanzi al tribunale civile di Roma ottenendone positivo giudizio con le sentenze del novembre 1998 e del giugno 2001.

2. Il risarcimento di cui al comma l è quantificato nella misura di settecentocinquantamila Euro per coloro che sofferenti sono ancora in vita e di ottocentocinquantamila euro per gli eredi dei defunti e solvibile con l'assegnazione di n. 10 B.T.P. del valore di settantacinquemila Euro ciascuno per i viventi e di n. 10 B.T.P. del valore di ottantacinquemila euro ciascuno per gli eredi dei defunti, con scadenze annuali predeterrninate, di cui uno per ciascun anno, fino al limite massimo di dieci anni, esenti da tasse e spese legali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.8
Respinto
COLETTI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. I direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, debbono essere scelti fra gli iscritti

agli Albi regionale, in base ad una graduatoria stilata sulla base di criteri e titoli predeterminati, corrispondenti a punti.

2. La nomina dovrà rispettare l'ordine della graduatoria, che verrà aggiomata ogni anno.

3. I direttori generali, di cui al comma 1, attualmente in carica, decadono automaticamente sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Le Regioni devono adottare provvedimenti attuativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le norme vigenti in materia, in contrasto con il presente dettato normativo, si intendono abrogate».

37.0.9

Respinto

MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, CADDEO

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Deducibilità per spese di cura)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

l-bis) le spese sostenute direttamente, sino a un massimo 1.500 euro relative a prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, in strutture diurne o comunità o servizi simili, rese in favore dell'infanzia fino a cinque anni d'età, degli anziani di età superiore a 65 anni e dei soggetti più deboli ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 8 novembre, n. 328, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da cooperative sociali e da altri eventi aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.0.10
Respinto
BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CARELLA, ROTONDO, MASCIONI, TONINI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 è così sostituito:

"*1.* È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La delegazione di cui al comma precedente è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e finanze, del *welfare* e della salute, designati dai rispettivi Ministri.

4. Con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.0.11
Respinto
ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. In attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, che ai sensi della direttiva europea n. 16 del 1993, prevede la trasformazione delle borse di studio dei medici specializzandi in contratti di formazione lavoro, ed in linea con l'impegno assunto nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2005, il Governo garantisce la rela-

tiva copertura finanziaria (nella quota complessiva di 250 milioni di euro annui) come risorsa aggiuntiva al Fondo del Servizio sanitario nazionale di parte corrente, con le seguenti modalità data l'attuale mancanza di disponibilità finanziaria per la copertura totale della quota relativa all'anno 2003 e la conseguente necessità di distribuire l'erogazione negli anni successivi:

2003: + 100.000;
2004: + 325.000;
2005: + 325.000.

Tali stanziamenti dovranno consentire la graduale regolarizzazione in termini di adeguato trattamento economico ed estensione dei benefici contributivi, previdenziali ed assistenziali, compresi la rivalutazione e gli interessi di legge.

È fatto in ogni caso salvo il riconoscimento dei titoli conseguiti dagli specializzati a partire dalla data di recepimento della relativa normativa comunitaria da parte dello Stato italiano».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.12

Respinto

TOMASSINI, MAGRI, CARRARA, SALZANO, BOLDI, GRILLO, SALINI, ALBERTI CASELLATI, FASOLINO, TREDESE

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. In attesa della revisione organica della materia afferente la formazione dei medici specialisti e loro trattamento economico, previdenziale ed assistenziale già previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'attuale trattamento economico annuo onnicomprensivo è elevato per il 2003 del 10 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.13
Respinto
TOMASSINI, MAGRI, CARRARA, SALZANO, BOLDI, DANIELI, GRILLO, FASOLINO, TREDESE, SALINI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"*4.* Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo i benefici economici di cui al comma 5 del presente articolo. Tali modifiche al rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari non possono comportare in alcun modo, aumenti di spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui ciò si verificasse, il trattamento economico aggiuntivo relativamente al rapporto di lavoro esclusivo sarà oggetto di apposito atto di indirizzo delle regioni che, attraverso il Comitato di settore di sanità, indicheranno all'Aran le finalizzazioni e i termini di negoziazione con le organizzazioni sindacali. Le risorse verrranno detratte dalla disponibilità complessiva e destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale".

2. La direzione di strutture semplici e complesse prescinde dalla scelta dell'esclusività del rapporto di lavoro. Il direttore generale conferisce o conferma l'incarico di direzione di strutture complesse, valutando, sotto ogni profilo, la piena compatibilità dell'incarico con la scelta di svolgere attività libero-professionale extramoenia, al fine di tutelare gli interessi aziendali e, per tale valutazione, acquisisce il parere del Consiglio dei sanitari. Il direttore generale invia, semestralmente, ai competenti organi regionali una relazione sull'attività delle strutture complesse il cui dirigente abbia optato per la libera professione extra-moenia. Il dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo non può assumere l'incarico di direttore del dipartimento.

3. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale intra-moenia del personale sanitario in maniera che il dirigente sanitario, fuori dall'impiego di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in equipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

4. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

5. Il termine del 31 luglio 2003 previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000 n. 254, è prorogato al 31 luglio 2005.

6. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale stabilito dal comma 1, dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 505, e successive modificazioni, al sessantacinquesimo anno di età è prorogabile, a richiesta e con il parere positivo dell'Amministrazione, fino al sessantesimo anno di età. Per coloro che svolgono attività di Educazione medico continua (ECM) e di insegnamento universitario tale limite di età è ulteriormente prorogabile di altri due anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.14
Ritirato (v. testo 2)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è stato inserito dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, il Ministero della salute può stipolare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le regioni nei limiti delle quote del fondo di cui al citato articolo 20, ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

37.0.14 (testo 2)
Accolto
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati nei limiti delle quote già deliberate dal CIPE riferite all'importo indicato nel citato articolo 20».

37.0.15
Respinto
TREDESE, TOMASSINI, FASOLINO

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Ai medici incaricati, a tempo indeterminato, di continuità assistenziale e di emergenza territoriale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è consentito di poter essere iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257 del 1991, e successive modificazioni, con una riserva di posti pari al 15 per cento di quelli previsti dalla programmazione per i rispettivi corsi, in assenza di trattamento economico e continuando l'esercizio dell'attività assistenziale convenzionata e libero professionale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.16
Respinto
COSTA

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Realizzazione spesa sanitaria)

1. Le disposizioni previste al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, riguardanti il personale sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, sono abrogate. Il rapporto di lavoro del personale interessato sarà re-

golamentato da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.17
Respinto
COSTA

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, a tutto il personale della dirigenza sanitaria degli enti pubblici non economici, già assoggettato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.18
Respinto
CASTELLANI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Le istituzioni di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate, anche nella ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, agli ospedali pubblici».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.0.19
Respinto
COLETTI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Gli stanziamenti deliberati dal CIPE e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169, a valere sul programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1998, n. 67, secondo e terzo triennio, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.0.20
Respinto
CASTELLANI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 sono esenti da IVA nell'esternalizzazione dei servizi in cui prevale la manodopera e nell'acquisto dei beni per la produzione delle attività».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.0.21
Respinto
ALBERTI CASELLATI, LAURO

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415 possono a

domanda da presentarsi entro il gennaio 2003, conservare ad esaurimento tale rapporto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.22
Respinto
TREDESE, TOMASSINI, FASOLINO, LAURO

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. I medici iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di convenzione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.23/1
Respinto
SCALERA

All'emendamento 37.0.23 sostituire le parole da: «iscritti all'Ordine professionale» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «che dirigono un laboratorio di analisi da almeno cinque anni o sono sprovvisti di specializzazione, di effettuare prelievi ematici all'interno del proprio studio professionale finalizzati all'effettuazione delle analisi ematologiche o ematochimiche.

2. I biologi non compresi nel comma precedente potranno eseguire gli atti propedeutici e strumentali alle analisi previa la frequentazione di un corso pratico presso un laboratorio clinico ospedaliero comprensivo di un periodo di pronto soccorso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza che attesta la capacità professionale del biologo ad effettuare i prelievi ematici di cui al precedente comma e ad adottare le opportune precauzioni nei casi di lipotimie post-prelievo.

3. Le Regioni provvederanno con propri regolamenti a disciplinare i predetti corsi.

4. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 è aggiunto il seguente periodo: "la prova pratica riguar-

derà anche l'effettuazione di prelievi ematici e venosi e le precauzioni da adottare nei casi di liopotimie postprelievo"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.0.23
Respinto
TOMASSINI, RUVOLO, SALINI, FASOLINO, TREDESE, SCALERA, IZZO

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai biologi iscritti all'Ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.24
Respinto
COSTA

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Sono abrogati i contratti collettivi nazionali vigenti nei comparti della Sanità e delle autonomie locali e regionali nelle parti ove non prevedano la riclassificazionne degli assistenti sociali iscritti nel profilo di specialista nella sezione "A". L'equiparazione per il trattamento economico con le altre figure professionali riportate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001, alla sezione "A", decorre dalla data di avvenuta iscrizione al livello superiore, nonchè l'accesso alla dirigenza secondo le modalità previste all'articolo 12, comma 5, della legge n. 328 del 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.25
Respinto
MAFFIOLI

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 502, comma 6, sostituire le parole: "d'intesa con il rettore dell'Università" con le seguenti: "sentito il rettore dell'Università"».

37.0.26
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'***articolo 37,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione annua».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

Art. 38.

38.1
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

38.2
Respinto
CARELLA, GAGLIONE, BAIO DOSSI, LIGUORI, TONINI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, CADDEO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

38.3
Respinto
LIGUORI, BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.4
Respinto
BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

«Art. 38. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della aalute di concerto con la Conferenza medesima, una Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di aggiornare il repertorio dei medesimi indicando per ognuno di essi le caratteristiche quali quantitativi dei prodotti e i relativi prezzi.

2. La composizione della Commissione di cui all'articolo 1, si avvale di un numero di membri paritetico nella misura di 16 membri di cui 8 nominati dalle regioni, 7 dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione dura in carica un anno e può avvalersi di esperti nazionali e stranieri concordati secondo il programma di attività che la Commissione medesima adotta.

4. Il risultato del lavoro della Commissione può essere utilizzato, con opportuni strumenti informatici, sia per alimentare il portale della Consip sia i portali regionali relativi agli albi dei fornitori in ciascuna regione al fine di monitorare costantemente il rapporto qualità-prezzo dei dispositivi medici e con ciò controllare l'andamento della spesa per beni e servizi a livello regionale e centrale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.5
Respinto
MASCIONI, LONGHI, CARELLA, GAGLIONE, BAIO DOSSI, LIGUORI, TONINI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

«Art. 38. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, presso la Conferenza medesima, una Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di aggiornare il repertorio dei medesimi indicando per ognuno di essi le caratteristiche quali quantitativi dei prodotti e i relativi prezzi.

2. La composizione della Commissione di cui all'articolo 1, si avvale di un numero di membri paritetico nella misura di 16 membri di cui 8 nominati dalle regioni, 7 dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione dura in carica un anno e può avvalersi di esperti nazionali e stranieri concordati secondo il programma di attività che la Commissione medesima adotta.

4. Il risultato del lavoro della Commissione può essere utilizzato, con opportuni strumenti informatici, sia per alimentare il portale della Consip sia i portali regionali relativi agli albi dei fornitori in ciascuna regione al fine di monitorare costantemente il rapporto qualità-prezzo dei dispositivi medici e con ciò controllare l'andamento della spesa per beni e servizi a livello regionale e centrale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

38.6

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

«Art. 38. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, presso la Conferenza medesima, una Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di aggiornare il repertorio dei medesimi indicando per ognuno di essi le caratteristiche quali quantitativi dei prodotti e i relativi prezzi.

2. La composizione della Commissione di cui all'articolo 1, si avvale di un numero di membri paritetico nella misura di 16 membri di cui 8 nominati dalle regioni, 7 dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione dura in carica un anno e può avvalersi di esperti nazionali e stranieri concordati secondo il programma di attività che la Commissione medesima adotta.

4. Il risultato del lavoro della Commissione può essere utilizzato, con opportuni strumenti informatici, sia per alimentare il portale della Consip sia i portali regionali relativi agli albi dei fornitori in ciascuna regione al fine di monitorare costantemente il rapporto qualità-prezzo dei dispositivi medici e con ciò controllare l'andamento della spesa per beni e servizi a livello regionale e centrale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.7

Respinto

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, PIATTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è inserito il repertorio dei dispositivi medici».

38.8
Respinto
BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con apposito Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni è inserito il repertorio dei dispositivi medici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

38.9
Respinto
LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BETTONI BRANDANI, TONINI

*Al comma 1, dopo le parole: «*a carico del bilancio dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «delle regioni e degli enti locali».

38.10
Respinto
BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», *aggiungere le seguenti:* «delle regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

38.11
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», *aggiungere le seguenti:* «delle regioni e degli enti locali».

38.12
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sopprimere le parole: «con l'indicazione del prezzo di riferimento».

38.13

Respinto

VIZZINI, FERRARA, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con l'indicazione del prezzo di riferimento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

38.14

Respinto

LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con le indicazioni del prezzo di riferimento».

38.15

Respinto

TONINI, LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Dal 1º gennaio 2003 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza garantite dal servizio Sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni ed i limiti di cui agli allegati 2 e 3 e con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonchè le modifiche agli allegati di cui al precedente periodo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

38.16
Ritirato (v. testo 2)
MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le aziende sanitarie devono esporre *on line* via internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 30 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi. Qualora l'azienda sanitaria fosse inadempiente ciò provocherebbe l'automatica decadenza del direttore generale».

38.16 (testo 2)
Accolto
MAGRI, TAROLLI, CICCANTI, VANZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le aziende sanitarie devono esporre *on line* via internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 30 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi».

38.0.1
Respinto
MASCIONI, LONGHI, CARELLA, GAGLIONE, BAIO DOSSI, LIGUORI, TONINI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

*Dopo l'***articolo 38***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell'intero territorio nazionale a decorrere dall'anno 2003 è istituito un Fondo di perequazioni per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l'anno 2003, di 500 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:

a) assistenza neonatale e all'infanzia;

b) prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;

c) implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alla patologie acute cardio-circolatorie;

d) implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie;

3. Al Fondo di perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2, potranno accedere le regioni.

4. L'istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle regioni e dalle province autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell'articolo 71 della legge n. 448 del 1998.

5. Al fine della attribuzione delle quote del Fondo di perequazione di cui al comma 1, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti indicatori:

a) tassi di mortalità neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto *a)* del comma 2;

b) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie oncologiche;

c) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;

d) rapporto tra indici di povertà ed emarginazione e patologie croniche».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

38.0.2.
Respinto
RUVOLO, SALZANO

*Dopo l'***articolo 38***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. La penultima alinea del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato».

38.0.3
Respinto
ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 38***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

1. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonchè dalle disposizioni depenalizzate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è decuplicata nel minimo e nel massimo.

2. La previsione di cui al comma 1 si intende estesa a tutti i provvedimenti integrativi dell'allegato 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, intervenuti in epoca successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

3. Il personale appartenente al Comando carabinieri per la sanità, in caso di accertata violazione delle disposizioni richiamate al comma 1, procede direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

4. La previsione di cui al comma 1 si applica anche alle sanzioni di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 e all'articolo 727 del codice penale così come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

38.0.4
Respinto
CURTO

*Dopo l'***articolo 38***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

1. È individuata tra le professioni tecnico-sanitarie, area tecnico-diagnostica, la figura professionale di "ottico optometrista»" con il seguente profilo: l'ottico optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue, con autonomia professionale, l'esame soggettivo ed oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista mediante attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottici-refrattivi della vista, approntando occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonchè ulteriori futuri ausili ottici, su prescrizione del medico oculista, fatti salvi gli occhiali

protettivi o correttivi della presbiopia, delle miopie lievi, esclusi l'astigmatismo e l'ipermetropia che necessitano, per un'opportuna correzione, dell'uso di colliri cicloplegici, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.

2. La formazione della figura professionale dell'ottico ooptometrista, è di livello universitario ed il titolo, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. La formazione dell'ottico optometrista, che avviene presso le università, si svolge nell'ambito della Facoltà di medicina e chirurgia, eventualmente in collegamento con altre facoltà.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno definiti i contesti operativi della figura professionale dell'ottico-optometrista. Con lo stesso decreto saranno fissati i termini pr il completamento degli studi per i corsi già avviati alla data suddetta e saranno stabiliti i limiti temporali di validità dei decreti del Ministro della santià del 23 aprile 1992 e del 28 ottobre 1992.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, cessano di avere vigore le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli ottici».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 39.

39.1
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, dopo le parole: «premium price», aggiungere le altre: «non a carico degl utenti e nella percentuale massima del 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

39.2
Respinto
PACE, COZZOLINO, BEVILACQUA, BONATESTA

Al comma 1, dopo la parola: «sviluppo», *sopprimere le seguenti:* «del settore farmaceutico».

39.3
Respinto
BETTAMIO

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:

a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in carriera;

b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;

c) livelli annuali delle esportazioni;

d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente;

e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il *marketing,* rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti;

f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti"».

Al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro della salute», *inserire le seguenti:* «e del Ministro delle attività produttive» *e sostituire le parole:* «pari allo 0,1 per cento» *con le seguenti:* «pari all'1 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

39.4

Respinto

TONINI, MASCIONI, LONGHI, CARELLA, GAGLIONE, BAIO DOSSI, LIGUORI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* «di importo finanziario pari allo», *sostituire le parole:* «0,1 per cento» *con le seguenti:* «1 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

39.5

Respinto

LIGUORI

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «0,1 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «1 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 110.000;
2004: – 110.000;
2005: – 110.000.

39.6

Respinto

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI Paolo, SPECCHIA, DEMASI, BONATESTA, SALINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» *con le seguenti:* «1 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-*ter,* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 110.000;
2004: – 110.000;
2005: – 110.000.

39.7

Respinto

TONINI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, ROTONDO, CADDEO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» *con le seguenti:* «0,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

39.8

Respinto

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI Paolo, SPECCHIA, BONATESTA, DEMASI, SALINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» *con le seguenti:* «0,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura

corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000;
2004: – 60.000;
2005: – 60.000.

39.9
Respinto
LIGUORI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» *con le seguenti:* «0,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000;
2004: – 60.000;
2005: – 60.000.

39.10
Respinto
TAROLLI, CICCANTI, MAGRI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» *con le seguenti:* «0,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-*ter,* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000;
2004: – 60.000;
2005: – 60.000.

39.11

Respinto

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» *con le seguenti:* «0,3 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

39.12

Ritirato (v. testo 2)

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3-*bis.* Allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore farmaceutico, sono in ogni caso inclusi nella classe A del pronturario farmaceutico, in deroga al decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, i farmaci contenenti almeno un principio attico coperto dal brevetto o che usufruiscono di un periodo di protezione dei dati registrativi che sono il risultato o attualmente l'oggetto di attività di ricerca. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a tutte le confezioni dei farmaci interessati, incluse quelle che verranno autorizzate all'immissione in commercio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza del periodo più lungo fra la copertura brevettuale che tutela il principio attivo e la durata del periodo di protezione dei dati registrativi.

3-*ter.* Il mantenimento negli anni 2004 e seguenti nella classe A del prontuario farmaceutico di farmaci di cui al comma precedente è subordinata alla condizione che le aziende titolari delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio o concessioni di vendita investano annualmente in attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, un importo non inferiore al 20 per cento della somma corrispondente al beneficio di cui al comma precedente, in aggiunta agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nell'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

39.12 (testo 2)
Respinto
TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore farmaceutico, sono in ogni caso inclusi nella classe A del pronturario farmaceutico, in deroga al decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, i farmaci contenenti almeno un principio attivo coperto dal brevetto o che usufruiscono di un periodo di protezione dei dati registrativi che sono il risultato o attualmente l'oggetto di attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, i cui diritti di sfruttamento per l'Unione Europea sono detenute da aziende o gruppi italiani o da filiali italiane di aziende o gruppi esteri. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a tutte le confezioni dei farmaci interessati, incluse quelle che verranno autorizzate all'immissione in commercio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza del periodo più lungo fra la copertura brevettuale che tutela il principio attivo e la durata del periodo di protezione dei dati registrativi.

3-*bis.* Il mantenimento negli anni 2004 e seguenti nella classe A del prontuario farmaceutico di farmaci di cui al comma precedente è subordinata alla condizione che le aziende titolari delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio o concessioni di vendita investano annualmente in attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, un importo non inferiore al 20 per cento della somma corrispondente al beneficio di cui al comma precedente, in aggiunta agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nell'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

39.13
Respinto
VICINI, CADDEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis.* I prezzi al pubblico dei medicinali saranno allineati al prezzo medio europeo dal 1º febbraio 2003, in base all'analisi effettuata dal CIPE nel 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

39.14

Respinto

MASCIONI, TONINI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, DI GIROLAMO, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I prodotti farmaceutici rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 2002 purché coperti da brevetto europeo non possono subire riduzioni di prezzo superiori al 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

39.15

Respinto

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i)* inserire la seguente:

"*i*-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)".

3-*ter*. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c*-undecies) dopo le parole: "per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità" sono inserite le seguenti: "ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera *c*-duodecies)";

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*c*-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

39.16
Respinto
PACE, MULAS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2033, viene estesa ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria, l'erogabilità dei farmaci prevista dalla legge 19 luglio 2000, n. 203 nei confronti degli invalidi di guerra titolai di pensione diretta vitalizia».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Art. 40.

40.1
Respinto
GIARETTA, TOIA, CAVALLARO

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

«Art. 40. - *(Incentivazione fiscale delle erogazioni liberali a favore della Ricerca scientifica biomedica). – 1.* All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

"*i*-bis) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 15.000,00 a favore di Istituti, Enti, Associazioni e Fondazioni che rispondano alle seguenti caratteristiche:

svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri istituti di ricerca;

siano persone giuridiche;

comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finanziamenti;

rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB".

2. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a euro 50.000,00 fatte a favore di Istituti, Enti, Associazioni e Fondazioni, che rispondano alle seguenti caratteristiche:

svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri istituti di ricerca;

siano persone giuridiche;

comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finanziamenti;

rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

40.2

Respinto

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI, GIARETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - *(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca).* – 1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, purbblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamenteo indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unco delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.5

Respinto

PASSIGLI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «500 euro», con le seguenti: «1.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.3
Respinto
SCALERA, GIARETTA

Al comma 1 dopo le parole: «per un importo non superiore a 500 euro,» *sopprimere le seguenti:* «nei primi quattro mesi dell'anno 2003» *e sostituire le parole:* «sulle malattie neoplastiche» *con le seguenti:* «biomedica».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

40.4
Respinto
GIARETTA, TOIA, CAVALLARO

Al comma 1 dopo le parole: «per un importo non superiore a 500 euro,» *sopprimere le seguenti:* «nei primi quattro mesi dell'anno 2003» *e sostituire le parole:* «sulle malattie neoplastiche» *con le seguenti:* «biomedica».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

40.6
Respinto
PASSIGLI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «quattro mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.7
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA, PIZZINATO

Sopprimere le parole: «e privati,».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

40.13
Dichiarato inammissibile
MONCADA LO GIUDICE

Al comma 1, decima riga, sostituire le parole: «sulle malattie neoplastiche» *con la seguente:* «biomedica».

40.14
Dichiarato inammissibile
GUBERT

Sostituire le parole: «sulle malattie neoplastiche» *con le seguenti:* «su malattie».

40.11
Respinto
TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Nel titolo sopprimere le parole: «sulle malattie neoplastiche» *e sostituirle con le seguenti:* «scientifica in medicina».

Al comma 1, dopo le parole: «ricerca scientifica» *sostituire le parole:* «sulle malattie neoplastiche» *con le seguenti:* «in medicina» *e aggiungere, dopo la parola:* «deducibili» *le seguenti:* «al novanta per cento».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

40.10
Respinto
PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, dopo la parola: «neoplastiche», *aggiungere le seguenti:* «genetiche e del sistema immunitario, definite in dettaglio da un decreto del Ministro della salute da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.8

Respinto

MODICA, TESSITORE, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARINI, PAGANO, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, FALOMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «malattie neoplastiche» *aggiungere le seguenti:* «generiche e cardiovascolari» *e modificare di conseguenza la rubrica dell'articolo.*

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.9

Respinto

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, dopo la parola: «neoplastiche», *aggiungere le seguenti:* «genetiche e del sistema immunitario».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.15

Dichiarato inammissibile

COLETTI

Dopo le parole: «sulle malattie neoplastiche» *aggiungere le seguenti:* «e sulle malattie rare e genetiche».

40.12

Respinto

THALER AUSSERHOFER, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI, GIARETTA

Nel titolo, dopo le parole: «malattie neoplastiche», *aggiungere le seguenti:* «ed altre patologie cronico degenerative ad elevato tasso di mortalità».

Al comma 1, dopo le parole: «malattie neoplastiche» *inserire le seguenti:* «ed altre patologie cronico degenerative ad elevato tasso di mortalità».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie di cui al comma 1».

*Dopo l'***articolo 59***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 55 per cento.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento».

40.16

Respinto

BIANCONI, TREDESE, GUASTI, TOMASSINI, FASOLINO, NOCCO

Aggiungere il seguente comma:

«2. Alle ONLUS iscritte nei registri regionali del volontariato operanti nel settore sanitario è accordato un contributo per l'acquisto delle apparecchiature medicali utilizzate dalle stesse esclusivamente per le attività istituzionali nel settore della diagnostica e della terapia oncologica e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Il contributo è pari all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione delle suddette apparecchiature ed è erogato attribuendo al cedente un credito d'imposta pari a tale ammontare, con funzione sostitutiva della rivalsa di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il predetto credito d'imposta è utilizzato dal cedente nella liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto in cui è computata l'operazione che fruisce del contributo. Con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni per individuare le ONLUS e le apparecchiature medicali ammesse al contributo suddetto, per verificare l'effettiva utilizzazione delle apparecchiature stesse per le predette attività istituzionali e per disciplinare le modalità di applicazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.0.1

Dichiarato inammissibile

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 gli stanziamenti da parte di società, di società cooperative, di associazioni anche a fine di lucro o professionali destinati ad attività di ricerca scientifica e di formazione post-universitaria, a condizione che almeno un terzo dei suddetti finanziamenti sia destinato a contratti di ricerca e/o formazione stipulati con Università, Accademie, Fondazioni, Istituzioni pubbliche di ricerca senza fini di lucro riconosciute dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca o dal Ministero attinente al settore operativo di dette Università, Accademie, Fondazioni o Istituzioni.

2. I contratti di ricerca e/o formazione e comunque i documenti comprovanti i finanziamenti sono trasmessi dal soggetto erogatore al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, Direzione generale per l'università ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate; i suddetti Ministeri possono formulare entro trenta giorni dalla ricezione osservati rispettivamente riguardo alla corrispondenza delle finalità del contratto agli scopi stabiliti dalla presente legge ed al rispetto della clausola di finanziamento minimo alle istituzioni di cui al precedente comma. Trascorso detto periodo senza che siano state formulate osservazioni si intende concessa la deducibilità fiscale.

3. Non sono soggetti a tassazione e deducibili fisclamente le erogazioni liberali non superiori nell'anno fiscale a 500 euro se disposte da persone fisiche ed a 5.000 euro se disposte da persone giuridiche a favore delle istituzioni di cui al comma 1, nonchè a favore di Fondazioni legalmente riconosciute non a fine di lucro che abbiano come scopo lo sviluppo della ricerca o della formazione o di miglioramento delle strutture, nonchè a favore di ospedali o di strutture sanitarie di riabilitazione o di assistenza socio-sanitaria accreditate dalla Regione territorialmente competente».

40.0.7

Respinto

LAVAGNINI, GIARETTA

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 gli stanziamenti da parte di società, di società cooperative, di associazioni anche a fine di lucro o professionali destinati ad attività di ricerca scientifica e di formazione post-universitaria, a condizione che almeno un terzo dei suddetti finanziamenti sia destinato a contratti di ricerca e/o formazione stipulati con Università, Accademie, Fondazioni, Istituzioni pubbliche di ricerca senza fini di lucro riconosciute dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca o dal Ministero attinente al settore operativo di dette Università, Accademie, Fondazioni o Istituzioni.

2. I contratti di ricerca e/o formazione e comunque i documenti comprovanti i finanziamenti sono trasmessi dal soggetto erogatore al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, Direzione generale per l'università ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate; i suddetti Ministeri possono formulare entro trenta giorni dalla ricezione osservati rispettivamente riguardo alla corrispondenza delle finalità del contratto agli scopi stabiliti dalla presente legge ed al rispetto della clausola di finanziamento minimo alle istituzioni di cui al precedente comma. Trascorso detto periodo senza che siano state formulate osservazioni si intende concessa la deducibilità fiscale.

3. Non sono soggetti a tassazione e deducibili fisclamente le erogazioni liberali non superiori nell'anno fiscale a 500 euro se disposte da persone fisiche ed a 5.000 euro se disposte da persone giuridiche a favore delle istituzioni di cui al comma 1, nonchè a favore di Fondazioni legalmente riconosciute non a fine di lucro che abbiano come scopo lo sviluppo della ricerca o della formazione o di miglioramento delle strutture, nonchè a favore di ospedali o di strutture sanitarie di riabilitazione o di assistenza socio-sanitaria accreditate dalla Regione territorialmente competente».

40.0.2

Respinto

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI, NOCCO

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Il diploma rilasciato dalla Scuola nazionale ospedaliera di chirurgia, rilasciato al termine della frequenza di corsi quinquennali, è valido ai fini della ammissibilità della domanda per l'ammissione al concorso di dirigente medico di primo livello nel sistema sanitario nazionale».

40.0.3

Respinto

NOVI, MAGNALBÒ, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, CICCANTI, BOREA, DANZI, NOCCO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. All'articolo 50, alla fine del comma 4 della legge n. 388 del 2000, sopprimere le seguenti parole: "e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. in ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000.000;
2004: – 2.000.000;
2005: – 1.000.000.

40.0.4

Respinto

SALINI, NOCCO

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Accordi di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le regioni nei limiti delle quote del fondo, di cui al citato articolo 20, ripartite fra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.0.5

Respinto

BIANCONI, TOMASSINI, BAIO DOSSI, BOLDI, NOCCO

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 è previsto un ulteriore rimborso (oltre l'attuale DRG nn. 257 e 258) di euro 2.000 in caso di ricostruzione mammaria con lembo eseguita contestualmente alla mastectomia totale.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 è previsto un ulteriore rimborso (oltre all'attuale DRG n. 266) di euro 1.300 in caso di ricostruzione mammaria differita con lembo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.0.6

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Agevolazioni per le spese di ricerca)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di ricerca e sviluppo, un credito d'imposta commisurato alle spese di ricerca sostenute, pari al 75 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per alcun soggetto, 10.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati di concerto con il Ministro per l'struzione, l'università e la ricerca, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonchè di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui al presente articolo, nonchè può essere rideterminato l'importo del credito di imposta di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le seguenti norme:

a) credito di imposta - agevolazione per spese di ricerca di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991;

b) credito di imposta - agevolazione acquisto strumenti di pesatura di cui all'articolo 1 della legge n. 77 del 1997;

c) credito di imposta - agevolazione per le attività marginali di cui all'articolo 14 della legge n. 388 del 2000.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 euro, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 3».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.0.8
Respinto
BATTAGLIA Antonio, GIARETTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«40-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, aggiungere il seguente periodo: "Non sono richiesti i requisiti di novità e strumentalità per natura per i beni oggetto degli investimenti immobiliari realizzati dai lavoratori autonomi nei periodi d'imposta di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

40.0.9
Respinto
NANIA, CURTO

*Dopo l'***articolo 40***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di Sincrotrone)

1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370".

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di Sincrotone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 17.542;
2004: – 17.542;
2005: – 17.542.

40.0.10

Respinto

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività con scopi di interesse sociale e umanitario)

1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività con scopi di interesse sociale e umanitario, nonché attività relative allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno delle attività di volontariato ivi comprese le associazioni di promozione sociale, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-*ter*. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "aiuti ai paesi poveri". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

40.0.11

Respinto

RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'**articolo 40**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione sulle patologie dell'infanzia)

1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sulle patologie dell'infanzia, senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-*ter*. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

40.0.12

Respinto

RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione dell'AIDS)

1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sull'AIDS senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-*ter*. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca anti-AIDS". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

40.0.13
Respinto
RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 40***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione dei tumori)

1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sui tumori senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-*ter*. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca antitumore". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

40.0.14
Respinto
TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA

*Dopo l'***articolo 40***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: "con esclusione delle strutture private convenzionate con il

Servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti: "salvo il caso in cui l'esercizio dell'attività libero-professionale necessiti dell'impiego di macchine pesanti nell'ambito di strutture convenzionate"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

Art. 41.

41.1
Respinto
CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«*(Quota degli investimenti riservata alla tutela ed agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali)*».

41.2
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In apposita sezione del documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate, sulla base di una analitica disamina dei risultati conseguiti negli anni precedenti, le diverse allocazioni degli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42 della presente legge, nonchè le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, limitatamente agli interventi territoriali rivolti alle aree sottoutilizzate. La diversa allocazione, effettuata in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati, come recepita nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, costituisce indirizzo per il CIPE ai fini della compilazione delle delibere di riallocazione».

41.3
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Gli stanziamenti», *fino a:* «presente legge nonchè».

41.4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè le risorse», *fino a:* «fase di regionalizzazione».

41.5

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, dopo le parole: «di regionalizzazione», *aggiungere la seguente:* «non».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 e l'intero comma 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

41.6

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, dopo la parola: «regionalizzazione», *aggiungere la seguente:* «non».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

41.7

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «in maniera non delegabile».

41.8

Respinto

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «in maniera non delegabile», *aggiungere le seguenti:* «, acquisito il parere delle associazioni dell'artigiano e della piccola impresa più rappresentative a livello nazionale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.9

Respinto

BARATELLA, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, GARRAFFA

Al comma 1, dopo le parole: «in maniera non delegabile», *aggiungere le seguenti:* «, acquisito il parere delle associazioni dell'artigiano e della piccola impresa più rappresentative a livello nazionale».

41.10

Accolto

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, dopo le parole: «limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra», *aggiungere le seguenti:* «e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.11

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o alle esigenze espresse dal mercao in merito alle singole misure di incentivazione».

41.12
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonchè degli interventi di politica industriale resi necessari per fronteggiare la crisi dell'industria automobilistica nazionale, anche attraverso l'attivazione di specifici contratti d'area per le imprese industriali, artigiane e dei servizi dell'indotto».

41.13
Respinto
CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINIO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La riallocazione delle risorse di cui al presente comma deve essere preceduta da una puntuale e dettagliata analisi costi-benefici delle singole misure di incentivazione da presentare al Parlamento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge».

41.14
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il CIPE, con riferimento alle aree territoriali ed alla localizzazione degli interventi, nell'assegnazione dei fondi suddetti, opera modificando gli attuali parametri di riequilibrio economico e sociale e comunque decide riconoscendo priorità assoluta al criterio indicato dal livello di disoccupazione registrato dall'ISTAT nelle regioni italiane, procedendo in ordine decrescente dal livello di disoccupazione più elevato».

41.15
Respinto
BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis.* Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con

priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

41.16
Respinto
BASSO, FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis.* Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.17
Respinto
BONATESTA, COZZOLINO, BALBONI, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis.* Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

41.18
Respinto
BASTIANONI, BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis.* Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.19
Respinto
GIRFATTI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.20
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

41.21
Respinto
SCALERA

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.22
Respinto
DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della

pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.23

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis.* Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

41.24

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis.* Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 25 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;
2004: – 50.000;
2005: – 75.000.

41.25

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il CIPE informa il Parlamento entro sette giorni dalla risoluzione adottata in base al comma precedente e attende l'autorizzazione adottata in base al comma precedente e attende l'autorizzazione a procedere».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

41.26

Accolto

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.27

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Sopprimere il comma 3.

41.28

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è esteso agli interventi per la riorganizzazione della capacità produttiva e per la concentrazione delle im-

prese facenti parte di distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.29
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, avendo particolare riguardo e garantendo la priorità per l'impiego di cooperative di giovani e di associazioni di volontariato che perseguano il fine della valorizzazione dei beni culturali».

41.30
Dichiarato inammissibile
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È previsto per l'anno 2003 un piano straordinario per il recupero del barocco leccese ed in particolare la spesa di euro 15 milioni per il recupero e la valorizzazione del barocco minore nei comuni di Tricase, Nardò, Galatina, Gallipoli, Casarano e Maglie (Le)».

41.31
Respinto
KAPPLER

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tali economie vengono assegnate all'attuazione di strumenti della programmazione negoziata ai quali abbiano aderito nell'intesa regioni e province territorialmente competenti».

41.90
Respinto
IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la Promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti

le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano di detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive».

41.32
Respinto
MINARDO, CHIRILLI, NOCCO, ARCHIUTTI, GENTILE, IZZO, GRECO, SALZANO, GIULIANO, GIRFATTI, CICCANTI, TUNIS, CIRAMI, FEDERICI, CENTARO, RUVOLO, OGNIBENE, FLORINO, PONZO, AGOGLIATI, ASCIUTTI, DE RIGO, MORRA, FIRRARELLO, SODANO Tommaso, BOBBIO Luigi, D'AMBROSIO, FERRARA, TAROLLI, VIZZINI, CURTO, CARLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* A valere sulle risorse stanziate di cui al comma 3, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubiate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali e quotidiani locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che disporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziate, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute».

41.33
Respinto
FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PASSIGLI, CADDEO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 112/2002, dopo il punto *b)* è inserito il seguente:

"*b*-bis) la Società Infrastrutture SpA finanzia lo sviluppo delle attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale.

La percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società, non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa e successivamente alla Infrastrutture spa e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni trasferiti.

I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti, la partecipazione ai suddetti progetti di giovani, e l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.34

Respinto

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MONTICONE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 112 del 2002, dopo il punto *b)*, è inserito il seguente:

"*b*-bis) la Società Infrastrutture spa finanzia lo sviluppo delle attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale la percentuale di questi finanziamenti concedssi dalla società, non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai Titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla Patrimonio spa e successivamente alla Infrastrutture spa e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni trasferiti"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.35

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «3» *con la seguente:* «10».

41.36

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «3 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.37

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «stanziamenti previsti» *aggiungere le seguenti:* «dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.38

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «per le infrastrutture» *aggiungere le seguenti:* «strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.39

Respinto

PAGANO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PIZZINATO

Al comma 4, dopo le parole: «per le infrastrutture» *aggiungere le seguenti:* «, il funzionamento e il personale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.40
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «è destinato» *aggiungere le seguenti:* «a partire dal 2003».

41.41
Dichiarato inammissibile
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4, dopo le parole: «il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela» *aggiungere le seguenti:* «il funzionamento, il personale».

41.42
Dichiarato inammissibile
MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 4, dopo le parole: «il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela» *aggiungere le seguenti:* «il funzionamento, il personale».

41.43
Respinto
GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei beni e delle attività culturali» *con le seguenti:* «dei beni culturali e ambientali connessi all'area direttamente interessata dalla realizzazione delle infrastrutture».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.44
Respinto
TURRONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e delle attività» *indi, dopo la parola:* «culturali» *aggiungere le seguenti:* «ed archeologici».

41.45

Respinto

TAROLLI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» *inserire le seguenti:* «dello Stato, delle regioni e degli enti locali».

41.46

Respinto

FALCIER

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» *inserire le seguenti:* «dello Stato, delle Regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.47

Respinto

SCALERA, GIARETTA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» *inserire le seguenti:* «dello Stato, delle regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.48

Respinto

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le modalità di utilizzo e destinazione di tale quota percentuale sono definite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 2e agosto 1988, n. 400, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.49
Respinto
FRANCO Vittoria

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale saranno definiti dal Ministero per i beni e le attività culturali sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.50
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «da emanare» *aggiungere le seguenti:* «entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

41.51
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

41.52
Respinto
TURRONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

41.53
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «dell'ambiente e della tutela del territorio».

41.54
Respinto
GABURRO

Al comma 4, ultimo periodo, in fine, aggiungere le parole: «per il patrimonio della salvaguardia delle Ville Venete viene comunque riservata una quota pari a 2.000.000 di euro».

41.55
Respinto
D'ANDREA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano degli interventi di cui al presente comma dovrà destinare una quota delle risorse alla messa in sicurezza del patrimonio culturale sulla base della normativa vigente in materia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.56
Respinto
MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I programmi definiti sulla base degli stanziamenti previsti al presente comma devono includere interventi finalizzati al potenziamento delle sedi e dei servizi degli archivi e dei centri di raccolta della relativa documentazione, nonchè interventi in favore delle attività di catalogazione e di informatizzazione degli istituti di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.57
Respinto
BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Una quota dello stanziamento fino ad un massimo di 8 milioni di euro è comunque

destinata al completamento dei lavori di ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia e agli oneri connessi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.58

Respinto

MARITATI, CADDEO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È previsto per l'anno 2003 un piano straordinario per il recupero del barocco leccese ed in particolare la spesa di euro 15 milioni per il recupero e la valorizzazione del barocco minore nei comuni di Tricase, Nardò, Galatina, Gallipoli, Casarano e Maglie (Le)».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.59

Respinto

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Destinatari dei finanziamenti potranno essere, previa presentazione di progetti, anche università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, regioni, province e comuni. Sarà titolo di preferenza per la concessione la diretta partecipazione di giovani, nonchè l'attivazione di nuove occasioni di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.60
Respinto
FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «La quota individuata è finalizzata, tra l'altro, al finanziamento delle attività di promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.61
Respinto
FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «La quota individuata è finalizzata, tra l'altro, al finanziamento delle attività di tutela e promozione delle città storiche».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.62
Respinto
RIPAMONTI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, in fine, inserire il seguente periodo: «Una parte della predetta quota è destinata comunque agli interventi di conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.63
Respinto
MODICA, TESSITORE, MANIERI, PAGANO, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, BONAVITA, FALOMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'1 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alle spese dell'Università per realizzare infrastrutture di sostegno

alla qualità della didattica della ricerca. Con regolamento del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri di ripartizione tra le università e le modalità di utilizzazione di tale quota percentuale».

41.64

Respinto

DATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Una quota pari a 20 milioni di euro, dei finanziamenti di cui al presente articolo, è destinata a progetti presentati dalle amministrazioni comunali della provincia di Campobasso e della stessa provincia, ai sensi della legge n. 488 citata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.65

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo la parola: "universitarie" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di enti pubblici di ricerca che rilasciano titoli di studio riconosciuti dallo Stato di livello universitario partecipino tramite convenzioni, ad attività didattiche istituzionalmente previste per il conseguimento di diploma di livello universitario".

Conseguentemente fino a copertura della minore entrata è ridotto di pari importo per gli anni 2003, 2004 e 2005 il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42 della presente legge.

41.66
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

41.67
Respinto
MONTALBANO, CADDEO

Al comma 5, sostituire la parola: «può» *con l'altra:* «è».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.68
Respinto
MINARDO

Al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «Sono, pertanto, da considerare infrastrutture strategiche quelle delle zone ad altro rischio sismico, quale le strade della Sicilia orientale ed in particolare il raddoppio della Ragusa-Catania».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.69
Respinto
VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Sono abrogati i commi 6 e 7 del decreto-legge n. 194 del 6 settembre 2002«.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.70
Dichiarato inammissibile
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa interistituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate di cui al presente articolo e all'articolo 42, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti Locali, designati dalla Conferenza unificata».

41.71
Respinto
CICOLANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per la promozione e lo sviluppo dei progetti di ricerca applicata relativi al settore delle telecomunicazioni con particlolare riferimento alla trasmissione ed al *network management*. A tali fini è autorizzata la spesa, in conto contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2003, di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per l'anno 2005. I criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri alla tabella C di cui al comma 2 dell'articolo 45, apportare le seguenti variazioni:

Fondo per la promozione e lo sviluppo dei progetti di ricerca applicata al settore delle telecomunicazioni:

2003: + 30.000;
2004: + 20.000;
2005: + 20.000.

Alla tabella C di cui al comma 2 dell'articolo 45, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 204 del 1998 (25.2.3.1. Ricerca Scientifica - capitolo di spesa 8922):

2003: – 30.000;
2004: – 20.000;
2005: – 20.000.

41.72
Dichiarato inammissibile
CICOLANI, PASINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Le somme rese disponibili, conseguentemente alla riduzione dei tassi di interesse, rispetto al contributo annuo concesso alla regione del Veneto con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995 a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnate alla regione del Veneto per il finanziamento del secondo lotto del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto».

41.73
Respinto
PILONI, BETTONI BRANDANI, DE ZULUETA, BONFIETTI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, STANISCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio».

41.74
Respinto
ZAVOLI, MARINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Per la ricostruzione del Teatro Galli in Rimini sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)*, apportare la seguente variazione:*

2003: – 10.000.

41.0.1
Respinto
FEDERICI, MANUNZA

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Promozione industriale)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia spa e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguradia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

4. Al fine di monitorare l'efficenza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

41.0.2
Respinto
DELOGU, MULAS

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Promozione industriale)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni,

sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia spa e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguradia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficenza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

41.0.3
Respinto
TUNIS

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Promozione industriale)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia spa e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguradia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficenza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia spa trasmette annualmente al Ministero delle atti-

vità produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

41.0.4

Respinto

DETTORI

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Promozione industriale)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia spa e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguradia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficenza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

41.0.5
Respinto
IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Promozione industriale)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002,n. 178 è soppresso.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.0.6
Respinto
IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 41,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Di conseguenza, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2002 recante 'Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388', e il decreto interdirigenziale del 1º agosto 2002 recante 'Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388', sono abrogati"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.0.7
Respinto
FORCIERI

*Dopo l'***articolo 41,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 773 del 1994 concernente i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo, istituito dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, e successive modificazioni, sostituire le parole: "70 per cento" con le seguenti: "90 per cento"».

41.0.8
Respinto
D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, SCALERA

*Dopo l'***articolo 41,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Incentivi alle attività produttive per le aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto)

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività produttive nelle aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definisce le disposizioni per la concessione di incentivi alle attività produttive sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in *equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;*

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, come individuate nell'atto di indirizzo del Consiglio dei ministri;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame

delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio.

2. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine il Ministero delle attività produttive provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.0.9

Respinto

CAMBER

*Dopo l'***articolo 41,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Istituto italiano per l'Industria Culturale)

1. Allo scopo di programmare, monitorare l'utilizzo dei finanziamenti per la tutela del patrimonio e per le attività culturali di cui al presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali affida all'Istituto italiano per l'Industria culturale (IsICult) l'incarico per la realizzazione di una ricerca dettagliata sull'intervento pubblico in materia di cultura (beni culturali ed attività culturali), a livello nazionale, regionale, locale, raffrontandolo con la spesa dei cittadini e gli investimenti delle imprese, senza escludere gli interventi delle istituzioni europee. La Relazione affronterà le tematiche e le problematiche del sistema culturale nazionale in chiave analitica socio-economica, affrontando in particolare la costruzione di strumenti per favorire l'acquisizione di risorse private, la rivisitazione delle architetture organizzative dell'intervento pubblico e delle procedure amministrative di incentivazione, la predisposizione di forme di raccordo tra i diversi livelli di Governo (Stato, regioni, enti locali). La relazione verrà edita in volume, presentata in un convegno di respiro nazionale, e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, affinchè possano utilizzarla come strumento di lavoro per la propria attività. È previsto uno stanziamento di cinquecentomila euro a partire

dall'anno 2003, da prelevare sugli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.0.10
Respinto
D'Amico, Turci, Ripamonti, Castellani, De Petris, Scalera

*Dopo l'***articolo 41,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Incentivi alle attività produttive per le aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto)

1. Gli incentivi per le attività produttive di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estesi con le medesime modalità e procedure alle aree del territorio nazionale interessate da fenomeni di crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.0.11
Respinto
Cambursano

*Dopo l'***articolo 41,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali (FSSPL) e dei distretti industriali così come individuati dalle amministrazioni regionali ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100.000.000 di euro.

3. La concessione dei contributi a carico del Fondo alle regioni avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministero delle attività produttive con proprio decreto sentita la conferenza Stato-Regioni.

4. Il Fondo finanzia prevalentemente iniziative mirate a favorire la diffusione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.

5. Per l'anno 2003 il Fondo è destinato, in via prioritaria, al finanziamento di interventi ed iniziative da realizzarsi nei sistemi produttivi locali e nei distretti industriali del settore automobilistico».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.0.12
Respinto
MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 41,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Riconoscimento dello stato di crisi del settore Auto e dell'indotto ad esso connesso)

1. È istituito un fondo, presso il Ministero delle attività produttive, con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, finalizzato a sostenere la ristrutturazione delle piccole e medie imprese che operano nell'indotto del settore automobilistico. Tale fondo agisce per il salvataggio e la ristrutturazione di piccole e medie imprese, in difficoltà economico finanziarie e prossime allo stato di insolvenza.

2. Gli aiuti per il salvataggio dell'impresa consistono in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di fidi o di erogazione di crediti, con un tasso di interesse comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese non in difficoltà e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea. Tali aiuti, motivati da gravi difficoltà sociali e limitati alla copertura dei costi salariali e dell'approvvigionamento corrente, devono essere rimborsati entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e possono essere accordati soltanto per un periodo di sei mesi.

3. Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi al soggetto beneficiario, previa presentazione di un piano di ristrutturazione volto al completo ripristino della redditività dell'impresa e al mantenimento dei livelli occupazionali antecedenti lo stato di crisi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 42.

42.1
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo 42.

42.2
Respinto
CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

«Art. 42 - *(Risorse aggiuntive per le aree sotto utilizzate)* – 1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 138, commi 1 e 10, sostituire le parole "31 dicembre 2003" con le seguenti: "31 dicembre 2005", e al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: "per un periodo massimo di 36 mesi"».

2. L'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

3. Sono previste le seguenti dotazioni aggiuntive per le risorse di cui:

a) al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3, interventi di agevolazione alle attività produttive: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2.000 milioni di euro per l'anno 2005;

b) alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

c) alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: 400 milioni di euro per l'anno 2003, 2.200 milioni per l'anno 2004 e 3.400 milioni di euro per l'anno 2005;

d) alla legge n. 388 del 2000, articolo 8, credito di imposta per gli investimenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 500 milioni per l'anno 2004 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.3

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

«Art. 42 - *(Risorse aggiuntive per le aree sotto utilizzate)* – 1. L'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

2. Sono previste le seguenti dotazioni aggiuntive per le risorse di cui:

a) al decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3, interventi di agevolazione alle attività produttive: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

b) alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

c) alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: 1.000 milioni di euro per l'anno 2003;

d) alla legge n. 388 del 2000, articolo 8, credito di imposta per gli investimenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.4

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

«Articolo 42 - *(Risorse aggiuntive per le aree sotto utilizzate) – 1.* A decorrere dall'anno 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7000 milioni di euro per l'anno 2005, da ripartire con apposite delibere del CIPE tra gli interventi rivolti al Mezzogiorno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.5
Respinto
COLETTI, TREU

Al comma 1, dopo le parole: «... di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208», *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi tutti i comuni della provincia di L'Aquila».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.6
Accolto
IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «disposizioni legislative», *inserire le seguenti:* «, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo,».

42.7
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: «legge n. 488 del 1999, art. 27, comma 1, Fondo aree depresse.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce:* Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1:

2003: 1.000.000;
2004: 1.000.000;
2005: 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

42.8
Respinto
CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: «legge n. 488 del 1999, art. 27, comma 1, Autoimprenditorialità e autoimpiego» *e, alla Tabella D, inserire la voce* «Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 1, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile»:

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali – (6.2.3.4 – Agenzia delle entrate, cap. 7775)»:

2002: – 75.000;
2003: – 75.000;
2004: – 75.000.

42.9

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 1, all'allegato n. 1, sopprimere la voce: «Legge n. 388 del 2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione» *ed aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-*bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «e, fermo restando» fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 e abrogato.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.10

Respinto

TAROLLI, CICCANTI

Aggiungere alla fine della lista di disposizioni legislative che confluiscono nel fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'allegato 1 (articolo 42, comma 1): «Legge n. 383 del 2001, articolo 4, Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito».

42.11
Respinto
CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005» *con le seguenti:* «di 2.600 milioni di euro per l'anno 2003, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2004 e di 2.600 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.12
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole da: «400 milioni di euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma» *con le seguenti:* «2.500 milioni di euro per l'anno 2003, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10.000 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

42.13
Respinto
TAROLLI, CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «dotazione aggiuntiva di», *sostituire il testo fino alla fine del periodo con il seguente:* «1.000 milioni di euro per l'anno 2003, 1.050 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4.000 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

42.14
Respinto
COVIELLO, SCALERA, VERALDI, MANZIONE, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2003, 400 milioni di euro per l'anno 2004 e 7.000 milioni di euro per

l'anno 2005» *con le seguenti:* «360 milioni di euro per l'anno 2003, 360 milioni di euro per l'anno 2004 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'allegato 1, all'articolo 42, sopprimere le parole: «Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego» *e all'articolo 45, comma 4, Tabella D allegata, nella rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze *inserire la seguente voce:* Legge finanziaria n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (3.2.3.22 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - Cap. 7212):

2003: + 40.000;
2004: + 40.000;
2005: + 700.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.15
Respinto
MANZIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2003, 400 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni di euro per l'anno 2004 e 7.000 milioni di euro per l'anno 2005» *con le seguenti:* «360 milioni di euro per l'anno 2003, 585 milioni di euro per l'anno 2004 e 360 milioni di euro per l'anno 2004 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'allegato 1, all'articolo 42, sopprimere le parole: «Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego» *e all'articolo 52, alla Tabella F apportare le seguenti modificazioni:* Tabella F - Settore 4 (Interventi per le aree depresse) legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (legge finanziaria):

2003: + 40.000;
2004: + 40.000;
2005: + 700.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.16
Respinto
PONZO

Al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni di euro per l'anno 2004 e 7.000 milioni di euro per l'anno 2005» *con le seguenti:* «360 milioni di euro per l'anno 2003,

585 milioni di euro per l'anno 2004 e 360 milioni di euro per l'anno 2004 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'allegato 1, all'articolo 42, sopprimere le parole: «Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego» *e all'articolo 52, alla Tabella F apportare le seguenti modificazioni:* Tabella F - Settore 4 (Interventi per le aree depresse) legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (legge finanziaria):

2003: + 40.000;
2004: + 65.000;
2005: + 700.000.

42.17

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole da: «400 milioni di euro per l'anno 2003» *fino a:* «2004» *con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2003, di 600 milioni di euro per l'anno 2004».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso».

42.18

Respinto

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.19
Respinto
BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente frase: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.20
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente frase: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

42.21
Respinto
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

42.22
Respinto
BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente frase: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del

28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.23
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

42.24
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a corrispondere, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati

a) compimento delta maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) disoccupati da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

3. La retribuzione sociale di cui al comma 2 è corrisposta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

4. Ai fini di cui al comma 2, è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

6. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 2.

7. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 24 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

8. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 2 e pari a 520 euro è corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici dei costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

9. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

10. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa, i criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 2 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

12. Per gli stessi soggetti di cui al comma 2, della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

13. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 11 e 12 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

14. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

15. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 4 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

16. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma 24, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. in tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

17. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

18. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 5, 6 e 7 è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

19. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 19 prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

21. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 19 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 18 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

22. Il contributo versato ai sensi dei commi da 18, 19, 20 e 21 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

23. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

24. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

25. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

26. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

27. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in

modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni.

28. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

42.25

Respinto

BONGIORNO, FABRIS

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «e per i fini di cui al comma 5 dell'artioclo 17 della legge n. 67 del 1998.»

42.26

Respinto

BONGIORNO

Al comma 3, dopo le parole: «al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «e per i fini di cui alla legge 26 agosto 1981, n. 536».

42.29

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHIELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

42.30

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al terzo comma, alinea, sostituire le parole da: «con apposite delibere del CIPE», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «sulla base delle percentuali indicate nell'allegato medesimo. Tale ripartizione può essere, sulla base dei risultati conseguiti, modificata dalla legge finanziaria. Ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7 e sostituire l'allegato I con il seguente:

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno: 14,6.

Legge n. 208 del 1998, art. 1, comma 1, come integrata dall'articolo 73 della legge 488 del 2001, Fondo aree depresse: 34,1.

Legge n. 488 del 1999, art. 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego: 3.

Legge n. 388 del 2000, art. 8 e successive modificazioni, credito di imposta per investimenti: 41,8.

Legge n. 388 del 2000 art. 7 Credito di imposta incremento occupazione: 6,3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

42.31

Respinto

PONTONE, IERVOLINO, BETTAMIO, MUGNAI, MONTI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delibere del CIPE», *inserire le seguenti:* «, previo parere delle compenti Commisisoni parlamentari».

42.27

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «economico e sociale,» *aggiungere le seguenti:* «in ogni caso modificanzo gli attuali parametri di riferimento e riconoscendo priorità assoluta al criterio indicato dal livello di disoccupazione registrato dall'ISTAT nelle regioni italiane, al fine di procedere, nell'assegnazione dei fondi, in ordine decrescente con riguardo al livello di disoccupazione più elevato,».

42.28

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «economico e sociale,» *aggiungere le seguenti:* «come parimenti per le finalità di cui al successivo comma 5-*bis*,».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente spettanti allo Stato e nel rispetto delle autonomie regionali, la destinazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, è assegnata, secondo specifiche intese che il Governo è tenuto a promuovere con le Regioni dell'Obbiettivo 1, tenendo conto della seguente priorità: modifica e miglioramento delle condizioni strutturali dello sviluppo economico e sociale per la ottimizzazione nell'impiego delle risorse, con riferimento alla trasparenza dei mercati, alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al controllo del territorio, alla snellezza ed efficacia dei servizi della Pubblica Amrninistrazione nei rapporti con gli operatori economici ed i cittadini, alle condizioni generali di serenità e pacificazione sociale. Resta fermo il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, nei casi di inadempienza agli impegni assunti e concordati nelle intese di cui al comma precedente».

42.32

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATO, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *in fine, elimiare le parole da:* «e a rispondere alle esigenze del mercato».

42.33

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) per il sostegno di strutture organizzate da giovani nelle regioni dell'obiettivo 1, come cooperative di lavoro o per associazioni temporanee di impresa, le quali, costituitesi nelle regioni dell'obiettivo 1, siano disposte a trasferirsi anche, temporaneamente, nelle regioni del contro e nord Italia a fini di lavoro».

42.34

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) per il sostegno a misure di impiego dei lavoratori socialmente utili - LSU».

42.35

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) per il sostegno a misure di impiego dei lavoratori socialmente utili (LSU) anche a carico dei bilanci degli enti locali».

42.36

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) per il sostegno di associazioni di anziani impegnate in servizi sociali delle regioni e degli enti locali».

42.37

Respinto

SEMERARO

Al comma 3, dopo la lettera b), *inserire le seguenti:*

«*b*-bis) per l'ammodernamento di impianti, sistemi di lavorazione e innovazioni tecnologiche in complessi produttivi, gestiti anche da autorità militari, siti nelle aree depresse del territorio nazionale, specie quando l'investimento comporti incremento o almeno mantenimento occupazionale diretto o indiretto.

b-ter) per incentivare il trasporto aereo nelle aree depresse del territorio nazionale, sempre nei limiti della programmazione economica e secondo il piano di distribuzione del fondo medesimo, su iniziativa pubblica o privata».

42.38

Respinto

PONTONE, IERVOLINO, BETTAMIO, MUGNAI, MONTI

Al comma 5, dopo la parola: «stabilisce», *inserire le seguenti:* «, previo parere delle compenti Commisisoni parlamentari».

42.39

Respinto

PESSINA, COMINCIOLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 55 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le lettere *a)* e *b)*;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salva l'applicazione dell'articolo 91, è ammessa l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, previo versamento allo Stato, all'atto dell'alienazione, dell'1 per cento del valore di esproprio"».

42.40

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente spettanti allo Stato e nel rispetto delle autonomie regionali, la destinazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, è assegnata, secondo specifiche intese che il Governo è tenuto a promuovere con le regioni dell'Obiettivo 1, tenendo conto della seguente priorità: modifica e miglioramento delle condizioni strutturali dello sviluppo economico e sociale per la ottimizzazione nell'impiego delle risorse, con riferimento alla trasparenza dei mercati, alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al controllo del territorio, alla snellezza ed efficacia dei servizi della Pubblica amministrazione nei rapporti con gli operatori economici ed i cittadini, alle condizioni generali di serenità e pacificazione sociale. Resta fermo il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, nei casi di inadempienza agli impegni assunti e concordati nelle intese di cui al comma precedente».

42.41

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 6, dopo le parole: e del loro stato di attuazione», *aggiungere le seguenti:* «nonché una dettagliata analisi dei costi e dei benefici associati a singoli strumenti».

42.42

Respinto

PONTONE

Al primo periodo del comma 6, dopo le parole: «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», *sono aggiunte le seguenti:* «per il tramite dell'Unioncamere».

42.43
Respinto
EUFEMI

Al primo periodo del comma 6, dopo le parole: «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», *sono aggiunte le seguenti:* «per il tramite dell'Unioncamere».

42.44
Respinto
BETTAMIO

Al primo periodo del comma 6, dopo le parole: «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», *sono aggiunte le seguenti:* «per il tramite dell'Unioncamere».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

42.45
Respinto
CAMBURSANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente

«6-*bis.* Al fine di favorire l'accesso al credito alla piccola impresa dell'indotto automobilistico è istituito un Fondo destinato ad integrare i fondi di garanzia collettiva fidi con lo scopo di ampliare le garanzie per le operazioni di credito a brebe termine per il capitale circolante. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinate con regolamento del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Confernza Stato-regioni. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo è stanziata la somma di euro 50.000.000 per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.46
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI. CREMA

Al comma 7, dopo le parole. in rappresentanza della Conferenza stessa», *aggiungere le seguenti:* «partecipano inoltre i presidenti dell'ANCI e dell'UPI o un loro delegato».

42.47
Respinto
BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 7, dopo le parole: «in rappresentanza della Conferenza stessa», *aggiungere le seguenti:* «partecipano inoltre i presidenti dell'ANCI e dell'UPI o un loro delegato».

42.48
Respinto
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 7, dopo le parole: «in rappresentanza della Conferenza stessa», *aggiungere le seguenti:* «partecipano inoltre i presidenti dell'ANCI e dell'UPI o un loro delegato».

42.49
Respinto
CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN, SCALERA

Al comma 7, dopo le parole: «in rappresentanza della Conferenza stessa», *aggiungere le seguenti:* «partecipano inoltre i presidenti dell'ANCI e dell'UPI o un loro delegato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.50
Respinto
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa iteristituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorie l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla conferenza unficata».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

42.51

Dichiarato inammissibile

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa iteristituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorie l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla conferenza unficata».

42.52

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa iteristituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorie l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla conferenza unficata».

42.53

Respinto

BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa iteristituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorie l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla conferenza unficata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.54

Respinto

BALBONI, KAPPLER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis.* Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE con propria deliberazione o da disposizioni comunitarie"».

42.55

Respinto

BALBONI, KAPPLER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la socieà di cui al comma 1 ad effettuare, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 488 del 1999, uno o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. I ricavi derivanti dalle predette operazioni affluiscono al predetto Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185"».

42.56

Respinto

BALBONI, KAPPLER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"4-*bis.* I contratti sottoscritti da Sviluppo Italia spa in attazione del presente decreto, qualunque sia la loro forma, hanno valore di titolo esecutivo"».

42.0.1

Dichiarato inammissibile

IERVOLINO

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Estensione dell'ambito di applicazione degli interventi di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive, modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2, nonchè a quelle per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale e attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia S.p.A e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato anche alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia S.p.A. trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estenzione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea».

42.0.2

Respinto

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 aprile 1989 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi anche alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale e attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia S.p.A. e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia S.p.A. trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea.

Composizione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139)

42.0.3

Respinto

BALBONI, KAPPLER

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Estensione dell'ambito di applicazione degli interventi di promozione industriale di cui al decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2, nonché a quelle per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con deliberazione del CIPE su proposta del Ministero delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale e attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia S.p.A e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato anche alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia S.p.A. trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

42.0.4

Respinto

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato)

3. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, le parole da "e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11," fino alla fine del comma sono abrogate;

d) il comma 2 è abrogato.

4. I seguenti provvedimenti sono abrogati:

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante "Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

e) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante "Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

f) decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002, recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

3. I crediti d'imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo sono integralmente recuperati a decorrere dal 1° gennaio 2003, e non oltre il 31 marzo 2003, in quote non inferiori ad un terzo del totale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.5

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le nuo ve assunzioni a tempo indeterminato)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11," fino alla fine del comma sono abrogate;

b) il comma 2 è abrogato.

2. I seguenti provvedimenti sono abrogati:

a) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante "Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

b) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante "Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

c) decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002, recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, cornrna 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'irnposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

3. I crediti d'imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo sono integralrnente recuperati a decorrere dal 1° gennaio 2003, e non oltre il 31 marzo 2003, in quote non inferiori ad un terzo del totale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.6
Respinto
CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Verifiche e sanzioni in merito al contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanare entro il 28 febbraio 2003, verranno emanate disposizioni per I effettuazione delle venfiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tali verifiche, da effettuare dopo dieci e non oltre dodici mesi dalla scadenza dei termini per le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, sono finalizzate al controllo ed alla identificazlone dei soggetti titolari dei contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Qualora il controllo dell'impresa beneficiaria sia mutato in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di cui al precedente comrna 1-*bis,* l'impresa deve rimborsare la somma equivalente al credito d'imposta richiesto. Le somme così recuperate varmo ad incremento dell'importo disponibile per il finanziarnento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

42.0.7
Respinto
BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

Art. 42-*bis*.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "e, fermo restando" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.8
Respinto
CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

Art. 42-*bis*.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "e, fermo restando" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.9
Respinto
BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante "Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.10

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

Art. 42-*bis*.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante "Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della-legge 23 dicembre 2000, n. 388", e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, cornma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono abrogati».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.11

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b),* capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole "dell'85 per cento" con le parole "massima"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.12

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b),* capoverso 1, primo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole "ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *e)*, del citato Trattato,» con le parole «di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999".

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole "Per le aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, il credito compete nella misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006" con le parole "Per le aree di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999 il credito com-

pete nella misura massima delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.13
Respinto
CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Semplificazione della procedura per la concessione del credito d 'imposta per gli investimenti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b),* del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, i capoversi 1-*bis,* 1-*ter,* 1-*quater,* 1*quinquies,* 1-*sexies* e 1-*septies* sono sostituiti dal seguente:

1-*bis.* Al contributo di cui al cornma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

42.0.14
Respinto
MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO, VERALDI

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.15
Respinto
MANZIONE

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1 prevedendo altresì le condizioni e i limiti per assicurare che gli interventi per l'autoimpiego siano concessi prevelentemente nella forma del mutuo agevolato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle somme iscritte per l'anno 2003 al Fondo unico per l'occupazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.0.16
Respinto
VERALDI, COVIELLO

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Prestito d'onore)

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo Il del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragionee d'anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.0.17
Respinto
EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi da CIPE con propria delibera, sottoposta alla preventiva approvazione della Conferenza Stato-Regioni, o da disposizioni comunitarie».

42.0.18
Respinto
COVIELLO, VERALDI

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Modificazioni alla legge n. 185 deel 2000 su autoimprenditorialità, autoimpiego e Società sviluppo Italia s.p.a.)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è soppresso;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *a),* sono soppresse le parole "contributi a fondo perduto e";

c) all'articolo 15, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: *"b)* limitatamente al lavoro autonomo viene concesso un ulteriore contributo pari al 20 per cento dell'ammontare degli investimenti";

d) l'articolo 23 è così rinominato: "Disposizioni di attuazione del titolo I";

e) all'articolo 23, comma 1, le parole "nel presente decreto legislativo" sono sostituite dalle parole "al titolo I del presente decreto legislativo";

f) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

"*Art. 23-bis. - (Disposizioni di attuazione del titolo II). – 1.* Le domande per la concessione dei mutui agevolati previsti al titolo II del presente decreto legislativo sono presentate agli istituti di credito convenzionati o alla società Poste Italiane S.p.A., che stipulano i contratti di finanziamento ed erogano i mutui.

2. Alla società Sviluppo Italia S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. è affidato il compito di provvedere alla selezione e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative per le quali viene richiesto il mutuo agevolato.

3. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma prcedente, la società stipula apposite convenzioni con istituti di credito e con la società Poste Italiane S.p.A., nonché con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente articolo».

2. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 180.760.000 euro per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui mutui agevolati erogati per le iniziative di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del fondo"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.0.19

Dichiarato inammissibile

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Per gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la società Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata a contrarre un mutuo quindicennale o ad emettere obbligazioni per la stessa durata, correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizata a concedere a Sviluppo Italia S.p.A. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dalle operazioni di cui al medesimo comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento conseguenti alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al successivo comma 2, sono posti a carico del Bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

42.0.20

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La società di cui al comma 1, è autorizzata ad effettuare, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 488 del 1999, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al predetto Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

42.0.21
Respinto
CADDEO, MORANDO

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. In allegato alla legge finanziaria di ogni anno sono riportati gli elenchi delle leggi le cui risorse confluiscono rispettivamente nel Fondo unico degli incentivi di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nel Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42».

42.0.22
Respinto
MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996)

1. I Patti Territoriali decretati su finanziamento nazionale o europeo, possono awiare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individualizzazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.23
Respinto
CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU, DETTORI, BAIO DOSSI

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori)

1. Al comma 7 dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 sostituire le parole: «in cento miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001» *con le seguenti:* «in cento miliardi di lire annue per gli anni 2001 e 2002 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.24
Respinto
BORDON

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente*

«Art. 42-*bis*.

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton, è autorizzato di 26 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: "Riforrna di alcune norrne di contabilità generale dello Stato in matena di bilancio" – Art. *9-ter,* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 26.000;
2004: – 26.000;
2005: – 26.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.0.25
Respinto
FERRARA, ZORZOLI

*Dopo l'***articolo 42,** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto legislativo. Alle predette operazioni di cartolarizzazone si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto legislativo. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE.".

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria delibera o da disposizioni comunitarie"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

42.0.26
Respinto
MURINEDDU, VICINI, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. Nell'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: amministrazioni, anche locali, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizate alla reindustrializzazione di aree circoscritte, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il ministro delle attività produttive e con il ministro del welfare e sentito il parere delle competenti commissioni Parlamentari, che si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta purché nei territori di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999. Nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera *c)* del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del welfare, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta, disciplina le nuove modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e di controllo dei contratti d'area privilegiando le istanze di corretta ed efficiente gestione degli interventi e di semplicità e rapidità di attivazione dello strumento.

3. Con le procedure di cui al comma precedente, il CIPE delibera gli eventuali finanziamenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.27

Respinto

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'***articolo 42,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

Gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni sono applicabili agli investimenti effettuati nel 2003 e nel 2004 nelle aree sottoutilizzate del paese. La dotazione finanziaria aggiuntiva per tali incentivi è di 1.000 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2004.

Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

Art. 43.

43.1
Dichiarato inammissibile
SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 43.

43.2
Respinto
COLETTI, TREU

Al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi tutti i comuni della provincia di L'Aquila».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.3
Respinto
FASOLINO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il primo periodo.*

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.4
Respinto
BONGIORNO

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,» *sono inserite le seguenti:* «ovvero che hanno conseguito il diritto, ai sensi del comma 1-*bis*, lettera *c)* e dell'articolo 49, comma 5-*bis*, lettera *b)*, ad applicare la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

43.5

Respinto

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il secondo periodo».*

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

43.6

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a)*, al secondo periodo, sostituire le parole:* «sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dal 10 aprile 2003» *con le seguenti:* «che hanno sospeso l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo in seguito alla disposizione dell'articolo 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, possono riprendere la compensazione a decorrere dal 1º gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.7

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.8
Respinto
MINARDO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «i soggetti di cui al primo periodo che hanno sospeso l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo in seguito alla disposizione dell'articolo 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, possono riprendere la compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.9
Respinto
MINARDO

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere il seguente periodo:* «Qualora, a seguito della ripresa dell'utilizzazione dei contributi in base alla procedura sopra determinata per gli anni 2003 e 2004, ed in seguito alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'entità dei crediti residui spettanti e non compensati per carenza di fondi, i soggetti di cui al primo periodo, beneficiari del contributo, possono continuare la compensazione del credito a valere sugli stanziamenti di bilancio del 2005 e 2006, affinchè venga loro garantita l'intera fruibilità del contributo spettante».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.10
Respinto
BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a)*, dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente periodo:* «Qualora, a seguito della ripresa dell'utilizzazione dei contributi in base alla procedura sopra determinata per gli anni 2003 e 2004, ed in seguito alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'entità dei crediti residui spettanti e non compensati per carenza di fondi, i soggetti di cui al primo periodo, beneficiari del contributo, possono continuare la compensazione del credito a valere sugli stanziamenti di bilancio del 2005 e 2006, affinchè venga loro garantita l'intera fruibilità del contributo spettante».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.11
Respinto
DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, sopprimere le parole:* «Sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

43.12
Respinto
DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura del 70 per cento per il 2003 e del 100 per cento per i due anni successivi».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

43.13
Respinto
TOFANI

Al comma 1, lettera c)*, primo periodo, dopo le parole:* «Abruzzo e Molise» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori individuati dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, e successive modificazioni».

43.14
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo, sostituire le parole da: «è ridotta» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «è aumentata di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e ridotta di 305 milioni di euro per l'anno 2004 e 220 milioni di euro per l'anno 2005» *e conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, lettera* a)*, sostituire al secondo periodo le parole:* «125 milioni di euro» *con le seguenti:* «155 milioni di euro» *e conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «nei limiti finanziari complessivi di» *inserire le seguenti:* «155 milioni di euro annui per il 2003 ed il 2004».

43.15
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il secondo periodo.*

43.16
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il secondo periodo fino alla fine della lettera.*

43.17
Respinto
TOFANI

Al comma 1, lettera c)*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Ferma restando la necessità di preventiva approvazione da parte della Commisione delle Comunità europee, per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della presente lettera, nonchè per gli investimenti da effettuare nei distretti economici-produttivi di Cassino, Coreno Ausonio e Sora, sono attribuiti contributi, nelle forme di credito d'imposta secondo modalità analoghe a

quelle di cui al primo periodo, nei limiti di 32 milioni di euro annui fino al 2006».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

43.18

Respinto

VANZO, PEDRAZZINI, MONTI

Al comma 1, lettera c)*, all'ultimo periodo, dopo le parole* «della presente lettera» *aggiungere le seguenti:* «nonchè nelle aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivo 2 di cui alla decisione 2000/530/CE modificata dalla decisione 2001/1073/CE».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

43.19

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANZAN

Al comma 1, lettera f)*, secondo periodo, sostituire le parole:* «in ogni caso, l'utilizzo del contributo in relazione al singolo investimento» *con le seguenti:* «l'utilizzo del contributo in relazione al singolo investimento, ad eccezione degli investimenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge del 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

43.20

Respinto

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera f)*, ultimo periodo, dopo le parole* «singolo investimento» *sono inserite le seguenti:* «di ammontare superiore a 25.000 euro».

43.21

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 1, lettera f)*, ultimo periodo, dopo le parole:* «singolo investimento» *sono inserite le seguenti:* «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.22

Respinto

RIGHETTI

Al comma 1, lettera f)*, ultimo periodo, dopo le parole:* «singolo investimento» *sono inserite le seguenti:* «di ammontare superiore a 25.000 euro».

43.23

Respinto

MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera f)*, ultimo periodo, dopo le parole:* «singolo investimento» *sono inserite le seguenti:* «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.24
Respinto
SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera f)*, ultimo periodo, dopo le parole:* «singolo investimento» *sono inserite le seguenti:* «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.25
Respinto
CAVALLARO

Al comma 1, lettera f)*, ultimo periodo, dopo le parole:* «singolo investimento» *sono inserite le seguenti:* «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.26
Respinto
D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA

Al comma 1, lettera f)*, ultimo periodo, dopo le parole:* «singolo investimento» *sono inserite le seguenti:* «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.27
Respinto
PIATTI, STANISCI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

Al comma 1, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le disposizioni di cui alla presente lettera e alle precedenti lettere *d)* ed *e)* non si applicano agli investimenti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43.28

Respinto

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «effettuate nei limiti» *aggiungere la seguente:* «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

43.29

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «effettuate nei limiti» *aggiungere la seguente:* «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.30

Respinto

BONAVITA, BASSO, MASCIONI, TONINI, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «effettuate nei limiti» *aggiungere la seguente:* «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.31

Respinto

CAVALLARO

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «effettuate nei limiti» *aggiungere la seguente:* «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.32

Respinto

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «effettuate nei limiti» *aggiungere la seguente:* «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.33

Respinto

RIGHETTI

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «effettuate nei limiti» *aggiungere la seguente:* «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

43.34

Respinto

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, SCALERA

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «effettuate nei limiti» *aggiungere la seguente:* «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.35

Respinto

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per gli investimenti da effettuare a decorrere dal 1º gennaio 2003, e che abbiano un valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro, non si applicano le procedure previste dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. I soggetti che intendono realizzare gli investimenti di cui al periodo precedente, al fine di fruire del contributo inoltrano all'Agenzia delle entrate una istanza preventiva. Tale istanza contiene le indicazioni di cui al comma 1-*bis* del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero per le attività produttive per quanto attiene i limiti e le condizioni derivanti dall'applicazione della normativa relativa alla disciplina degli aiuti di Stato, informa l'impresa richiedente relativamente all'accoglimento della domanda di contributo».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

43.36
Respinto
TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per il finanziamento dei benefici di cui al comma 2-*bis* sono allocate risorse nella misura pari al 30 per cento di quanto indicato per ciascun anno al comma 3 del presente articolo».

43.37
Respinto
BONGIORNO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Si esplica, per interpretazione autentica, che:

a) per avvio degli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende, nel pieno rispetto della libertà delle forme contrattuali vigente nel nostro ordinamento giuridico, la conclusione di qualsiasi contratto che impegni le parti e comprovante, in mondo non equivoco, l'inizio della realizzazione dell'investimento. La dimostrazione, in modo non equivoco, dell'esistenza del contratto e del momento in cui è stato concluso lo stesso potrà essere fornita anche, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalla documentazione generalmente utilizzata nei rapporti commerciali e rilevante anche ai fini tributari;

b) gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si considerano effettuati al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, quando viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori;

c) i soggetti che hanno concluso contratti, relativi ad investimenti in aree svantaggiate, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, hanno conseguito il diritto ad applicare la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, malgrado gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

43.38

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

43.39

Respinto

BETTAMIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "di sistemi di architettura complessa", sono aggiunte le seguenti: "per la sicurezza nazionale da impiegarsi per le Forze armate dello Stato"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.40

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, BOSI, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione de reddito di imprese e di lavoro autonomo reinvestito, sostituire le seguenti parole: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo" con le seguenti: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 36 e utilizzare i fondi previsti in tale articolo (2.000.000,00 euro).

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

43.0.1

Dichiarato inammissibile

BALBONI, KAPPLER

*Dopo l'***articolo 43***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Per gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la Società Sviluppo Italia spa è autorizzata a contrarre mutuo quindicennale di 50.000.000 di euro.

2. Per l'urgente avvio degli inerventi di cui al comma 1, del presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Sviluppo Italia spa anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al medesimo comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi, di cui al comma 1, del presente articolo, e gli oneri finanziari per le anticipazioni, di cui al successivo comma 2, sono posti a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 8.000 anno terminale 2017;

2004: – 8.000 anno terminale 2017;

2005: – 8.000 anno terminale 2017.

43.0.2
Dichiarato inammissibile
D'ONOFRIO, TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "per almeno il 48 per cento nelle aree ricadenti nell'obiettivo 1"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

43.0.3
Respinto
CADDEO

«Art. 43-*bis*.

(Consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese ed incremento dotazione del fondo garanzia)

1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera *a),* può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 448 del 1998 sono attribuiti 11 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate -

capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 11.000.

43.0.4
Respinto
CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Consorzi per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese)

1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 40, i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contriubuti dei consorziati e la gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorziato stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.0.5
Respinto
SCALERA, CAVALLARO

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Misure per il trasferimeto tecnologico alle imprese)

1. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge n. 448 del 1998, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al rifinanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. Detti importi sono finalizzati al rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 1° gennaio 2003, al 75 per cento.

3. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003. I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con provvedimento

amministrativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.0.6
Respinto
CALLEGARO

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Attività considerate commerciali ai fini IVA)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante le attività considerate comunque commerciali ancorchè esercitare da enti pubblici, aggiungere la seguente lettera:

"*b*-bis) servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza ed altri servizi connessi;"».

Art. 44.

44.23

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. – *(Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione).* – 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

44.24

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MANCONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. – *(Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione).* – 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «ogni assunzione» *aggiungere le altre:* «a tempo pieno e indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.2

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «100 e 150» *con le altre:* «400 e 450».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.3

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro» *con le parole:* «un contributo di 200 euro ovvero di 300 euro», *nonchè le parole 125 milioni di euro» con le parole:* «250 milioni di euro», *nonchè, sempre alla lettera a) sostituire le parole:* «un ulteriore contributo di 300 euro» *con le parole:* «un ulteriore contributo di 600 euro»; *sostituire inoltre alla lettera b) dello stesso comma le parole:* «il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonchè quello ulteriore di 3000 euro» *con le parole:* «il contributo di 200 euro ovvero di 300 euro nonchè quello ulteriore di 600 euro», *nonchè le parole:* «nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni *con le parole:* «nei limiti complessivi di 250 milioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

44.4

Respinto

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, DATO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «superiore ai quarantacinque anni» *inserire le seguenti:* «, ovvero 200 euro se l'assunzione è di mano d'opera femminile,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.5

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro» *nonchè le parole da:* «nel limite finanziario complessivo» *fino alla fine della lettera a).*

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.6

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a)*, all'ultimo periodo sostituire la parola:* «300» *con l'altra:* «500».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

44.7

Respinto

CURTO

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «300 euro», *aggiungere le seguenti parole:* «e di 600 euro per l'assunzione di lavoratori con la qualifica di quadro o di dirigente di azienda».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

44.8

Respinto

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «300 euro», *aggiungere le seguenti:* «ovvero 400 euro se l'assunzione è di mano d'opera femminile,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.9

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «ogni assunzione» *aggiungere le altre:* «a tempo pieno o indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.10

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «100 e 150» *con le altre:* «400 e 450».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «nei limiti finanziari» *fino alla fine della lettera b).*

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.11
Respinto
TOIA, PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, DATO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «150 euro» *inserire le seguenti:* «ovvero di 200 euro» *e conseguentemente aggiungere dopo le parole:* «300 euro» *le seguenti:* «ovvero 400 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.12
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.13
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.14
Respinto
CURTO

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrata comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intevenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

44.15

Respinto

ZANOLETTI

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intevenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

44.16

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intevenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

44.17

Respinto

CAVALLARO

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intevenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.18
Respinto
D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intevenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.19
Respinto
SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intevenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.20
Respinto
TONINI, BASSO, MASCIONI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intevenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

44.21
Respinto
RIGHETTI

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intevenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

44.22
Respinto
BETTAMIO

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *le seguenti:* «e con il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

44.0.1
Respinto
SALVI, BATTAFARANO, DI SIENA, CADDEO, VIVIANI, IOVENE

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1 gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413.17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º

ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale di credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almento 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della leggge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) Siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni si importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioi previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2003. Per i datori di lavoro ceh effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obbiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a 206.58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

44.0.2

Respinto

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Estensione del credito d'imposta per l'occupazione)

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnovano i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

44.0.3

Respinto

MONTAGNINO

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. I conributi previdenziali e assicurativi versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.0.4
Respinto
LONGHI, CADDEO

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:

2003: – 234.000;
2004: – 176.000;
2005: – 117.000.

Art. 45.

45.1
Respinto
GIARETTA, TOIA

Sopprimere l'articolo.

45.2
Respinto
GIARETTA, TOIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella legge 25 luglio 2000, n. 209, il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"3. I crediti di cui al presente articolo, per un ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

45.3
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «A valere», *fino a:* «lettera *h),», nonchè le parole da:* «anche sulla», *fino alla fine del comma.*

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

Art. 46.

46.1

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di favorire», *con le seguenti:* «Al fine di accelerare».

46.2

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1 dopo le parole: «di filiera del sistema agricolo», *aggiungere le seguenti:* «della pesca, dell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.3

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle aree sottoutilizzate».

46.4

Respinto

AGONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle aree sottoutilizzate».

46.5

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «a rilevanza nazionale».

46.6

Respinto

BEDIN

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», *aggiungere le parole:* «cooperative e associate,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.7

Respinto

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», *aggiungere le parole:* «cooperative e associate,».

46.8

Respinto

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», *aggiungere le seguenti:* «cooperative e associate,».

46.9

Respinto

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», *aggiungere le seguenti:* «cooperative e associate,».

46.10
Respinto
RONCON, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», *aggiungere la seguente:* «cooperative».

46.11
Respinto
PIATTI, FLAMMIA, BASSO, MURINEDDU, VICINI, CADDEO, MORANDO

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», *aggiungere le seguenti:* «cooperative e associate,».

46.12
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «aventi carattere interprofessionale».

46.13
Respinto
BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la pesca e per l'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.14
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «le modalità».

46.15

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, dopo le parole: «e forestali», *aggiungere le altre:* «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

46.16

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» *con le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza».

46.17

Respinto

PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO, STANISCI

Al comma 2, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», *inserire le seguenti:* «, previo parere delle competenti Commissioni agricoltura di Camera e di Senato, che dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta di parere, in caso contrario il Ministero delle politiche agricole e forestali potrà decretare».

46.18

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «entra sessanta giorni» *con le seguenti:* «entro trenta giorni».

46.19

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «Al fine di facilitare» *con le seguenti:* «Al fine di incentivare».

46.20

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le altre:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

46.21

Respinto

BERGAMO

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

46.22

Respinto

EUFEMI

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

46.23

Respinto

PICCIONI

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.24

Respinto

GIRFATTI

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.25

Respinto

BALBONI

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

46.26

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «agricole ed agroalimentari» *aggiungere, le seguenti:* «della pesca e dell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.27

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.28

Respinto

SCALERA

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «nonchè delle imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere, altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «e di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.29

Respinto

DE PETRIS

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere, altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di

aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.30

Respinto

OGNIBENE

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» *aggiungere le seguenti:* «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere, altresì, dopo le parole:* «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.31

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «conformemente a quanto disposto» *fino alla fine del primo periodo.*

46.32

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «di aiuti di Stato in agricoltura» *aggiungere le seguenti:* «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.33
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.34
Respinto
BONATESTA, COZZOLINO, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici e nella prospettiva di un progressivo completamento del processo di armonizzazione tariffaria e avvicinamento delle aliquote per i settori produttivi primari, al fine di ridurre gli squilibri tariffari oggi esistenti tra gli imprenditori del settore della pesca e quelli del settore agricolo, i benefici concessi per i prodotti petroliferi impiegati nel settore della pesca sono estesi a quelli utilizzati per l'attività agricola.

3-*ter.* Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

46.35
Respinto
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,

recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per il finanziamento dei consorzi Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

46.36

Respinto

GIRFATTI

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.37
Respinto
EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

46.38
Respinto
DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.39
Respinto
BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis.* Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.40
Respinto
SCALERA

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e

modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.41

Respinto

BALBONI

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

46.42
Respinto
DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle imprese del comparto agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità.

3-*ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al precedente comma fino al limite massimo di impegno di 50 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.43
Respinto
BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti dalle società cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui al comma *b*-bis) dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti ittici di cui al comma *d)* del medesimo decreto, conferiti dai soci"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.44
Respinto
DATO

Aggiungere il seguente comma:

«3-*bis*. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.45
Respinto
CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: "ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

3-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso" è aggiunta la seguente: "esclusivamente"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 47.

47.2
Respinto
FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitati» *con le seguenti:* «20 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

47.3
Respinto
FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

47.4
Respinto
LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «ai comuni montani», *aggiungere le seguenti:* «e alle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.5
Respinto
FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «5.000 abitanti» *con le seguenti:* «10.000 abitanti».

47.6
Respinto
PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO, STANISCI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «non ridenti» *fino alla fine del comma.*

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

47.7
Respinto
TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente e del territorio».

47.8
Respinto
MANFREDI, GUASTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Nei comuni montani ad alta marginalità (comuni montani non a vocazionie turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore ai 600 metri sul livello del mare), gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti singoli o riuniti in forme associative semplici, le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestali che abbiano residenza e/o sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 15.000 euro per anno.

4. Nei comuni montani ad alta marginalità (comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore ai 600 metri sul livello del mare) gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedure semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere

inserite dalle stazioni appaltanti sulla base delle specifiche esigenze, purché applicate in materia uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, possono procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.9
Respinto
MANFREDI, GUASTI

Dopo il comma 2, aggiungere il sguente:

«2-*bis.* Nei nuclei abitati con meno di 1.500 abitanti ricadenti in comuni montani ad alta marginalità (comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeo il 50 per cento sia posto a quota superiore ai 600 metri sul livello del mare) è adottata l'abrogazione, per gli esercizi commerciali ivi operanti del'obbligatorietà del regime d'uso del registratore di cassa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.10
Respinto
MANFREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, aggiungere il seguente comma:

5-*bis.* Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, considerata la necessità di agevolare ed incentivare la permanenza di aziende agricole in aree montane e svataggiate, i contratti di affitto aventi ad oggetto terreni localizzati nei territori delle comunità montane sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.11

Respinto

MANFREDI, GUASTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I fabbricati rurali ubicati in territorio montano su fondo agricolo sono esentati dall'accatastamento, per altro con vincolo di destinazione rurale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.12

Dichiarato inammissibile

PEDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In sede di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio, di soppressioni, accorpamenti, fusioni e cambi di aggregazione di istituti socalistici, non si dia luogo a ristrutturazioni che riguardino istituti comprensivi e sezioni distaccate presenti nei piccoli comuni e, in particolare, in quelli delle aree collinari e montane».

47.1

Respinto

LAURO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna e nelle isole minori)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.0.1
Respinto
ROLLANDIN, THALER AUSERHOFFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

*Dopo l'***articolo 47,** *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Gestione compatibile del patrimonio forestale)

1. L'articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Gestione compatibile del patrimonio forestale) –1.* Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono provvedere alla gestione del patrimonio forestale mediante costituzione di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Possono essere affidati alla gestione dei consorzi i boschi demaniali o di enti pubblici, non utilizzati, e le aree abbandonate dai proprietari, anche nelle zone limitrofe alla comunità.

2. Alle comunità montane ed ai consorzi forestali sono affidati con legge regionale compiti di manutenzione, conservazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale ad essi affidato, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tal fine i consorzi, in accordo con la Comunità, elaborano Piani territoriali forestali, redatti da soggetti professionali abilitati, nei quali, valutato lo stato della risorsa, sono coordinati gli interventi di tutela e di sfruttamento della risorsa. Sono ammessi a finanziamento progetti mirati alla valorizzazione economica quali, piantagioni con specie a rapida crescita in stazioni pedoclimatiche favorevoli, attività vivaistica, sfruttamento di biomasse a fini energetici o colturali, definizione di forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Ai fini della tutela ambientale gli organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I Piani territoriali forestali sono coordinati con i Piani di sviluppo socio economico di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ma possono essere avviati anche in attesa della loro definizione.

3. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio civile nazionale, i consorzi possono richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella Comunità, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)* della citata legge n. 64.

4. I consorzi godono dei benefici previsti dall'articolo 139, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono ai consorzi forestali costituiti presso le comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione nell'ambito dei piani forestali di competenza e attribuiscono le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 costituiscono attuazione dell'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengano conto dell'aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi"».

47.0.2

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 5, respinto per la parte restante

ROLLANDIN, THALER AUSERHOFFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

*Dopo l'***articolo 47,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Sviluppo del turismo montano)

1. In attuazione dei principi di cui alle lettere *c), e)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135 le regioni favoriscono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione.

2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3 della legge n. 135 citata.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n.135 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'àmbito delle zone montane".

4. Per gli anni 2003-2005 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

5. Ai sensi dell'articolo 87.2 lettera *b)* del Trattato che istituisce l'Unione Europea, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo complessivo di 50 milioni euro per ciascun anno a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'U.P.B. 4.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, interviene a sostegno dell'economia turistica con la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche delle aree colpite, con particolare riguardo alla copertura dei costi di costruzione e di gestione degli impianti di innevamento artificiale.

6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed aI ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918"».

47.0.3

Respinto

ROLLANDIN, THALER AUSERHOFFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

*Dopo l'***articolo 47,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Gestione delle acque nelle zone montane)

1. Alla legge 5 gennaio 1994, n.36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente periodo: "I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti in misura non minore del 5 per cento.";

b) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Per conseguire obiettivi dì equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane.";

c) Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: "La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni.".

2. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottisti».

47.0.4
Respinto
GUBERT

*Dopo l'***articolo 47,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Disposizioni per agevolare l'integrazione dell'agricoltura di montagna con altre attività)

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, inserire, in fine, le seguenti parole:

"È altresì ammessa la circolazione su strada per attività previste dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dalla legge n. 388 del 2000, comprendendo tra i lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano anche il trasporto neve."».

Art. 48.

48.1

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «diretti a fronteggiare», *inserire le seguenti:* «e prevenire».

48.2

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «a misure di profilassi per», *con le seguenti:* «ad intervenire per».

48.3

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «da virus della», *con le seguenti:* «afferenti alla».

48.4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base dei programmi», *con le seguenti:* «nel rispetto dei programmi».

48.5

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni», *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

48.6

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni», *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

48.7

Respinto

PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO, STANISCI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti:* «sessanta giorni».

48.8

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera a), *sopprimere la parola:* «regionali».

48.9

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori».

48.10

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera a), *aggiungere in fine le parole:* «su base provinciale».

48.11

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *punto 1), sostituire le parole:* «test e altre indagini», *con le seguenti:* «e ogni altra indagine necessaria».

48.12

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *punto 2), aggiungere in fine le parole:* «nel rispetto della normativa sanitaria vigente».

48.13

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *punto 3), sostituire la parola:* «relativi» *con la parole:* «imputabili».

48.14

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *punto 3), sostituire le parole:* «fermo aziendale», *con le seguenti:* «fermo delle aziende zootecniche».

48.15

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *punto 3), sostituire la parola:* «difficoltà» *con la parola:* «necessità».

48.16

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *punto 3), sostituire le parole:* «imposti e raccomdandati» *con la parola:* «disposti».

48.17

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *punto 3), sopprimere le parole:* «con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione».

48.18

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), *punto 3), sostituire le parole:* «imprese ricadenti» *con le seguenti:* «aziende zootecniche operanti».

48.19

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), *sostituire la parola:* «imprese» *con le seguenti:* «aziende zootecniche operanti».

48.20

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole:* «ricadono nelle» *con le seguenti:* «sono interamente ricadenti nelle».

48.21

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), *sopprimere la parola:* «idoneo».

48.22

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), *sopprimere la parola:* «controllo».

48.23

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole:* «predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia».

48.24

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), *sopprimere le parole:* «predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia» *con le seguenti:* «nel rispetto della normativa vigente».

48.25

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera d), *sostituire le parole:* «del contributo» *con le seguenti:* «nell'indennizzo».

48.26

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera d), *sostituire le parole:* «cento per cento» *con le seguenti:* «novanta per cento».

48.27

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: «per fronteggiare» *inserire le seguenti:* «ed eradicare».

48.28

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «allevamenti ovini» *inserire le seguenti:* «e caprini».

48.29

Dichiarato inammissibile

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «2,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «3 milioni di euro».

48.30
Respinto
BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 129, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indirizzo per i danni indiretti"».

48.31
Respinto
GABURRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«All'articolo 129, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indirizzo per i danni indiretti"».

48.0.1
Respinto
MONTAGNINO, LAURIA

*Dopo l'***articolo 48,** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Interventi per fronteggiare la crisi del settore agricolo in Sicilia)

1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2003 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agropastorali in Sicilia sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto. Per l'anno 2003 sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

2. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della serricoltura e colpite da fenomeni calamitosi nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inevase.

3. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicultura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso nel triennio

2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inevase.

4. Alle aziende agricole, singole e associate, nonchè alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge n. 185 del 1992.

5. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

6. Per far fronte all'onere complessivo previsto dal presente articolo valutato in lire 250 milioni di euro per l'anno 2003 è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce criteri e modalità per la ripartizione e l'accesso alle risorse del fondo medesimo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

48.0.2
Respinto
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

*Dopo l'***articolo 48,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e qualità nel trattamento delle carni, con particolare riferimento alla separazione dei materiali a rischio, alle aziende titolari degli impianti di macellazione di cui all'articolo 5 del decreto legisaltivo 18 aprile 1994, n. 286, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per gli interventi strutturali necessari ad ottenere il riconoscimento CE. Le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al presente comma, fino al limite massimo di impegno di 20 milioni di euro, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli enti locali competenti eseguono gli interventi per l'adeguamento dei macelli pubblici alle disposizioni di cui al comma precedente. a tale scopo è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di 20 milioni di euro da ripartire con decrto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

48.0.3
Respinto
DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 48,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

1. all'articolo 7-*bis* della legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"*f)* misure per garantire la tutela delle razze tipiche e pregiate caratteristiche del patrimonio zootecnico italiano".

b) al comma 3, dopo le parole: "5 miliardi" sono aggiunte le seguenti: "*f)* milione di euro".

Al fondo di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 marzo 2001, n. 49 sono attribuite ulteriori risorse finanziare pari a 1 milione di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 49.

49.1

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «è esteso», *inserire la seguente:* «esclusivamente».

49.2

Respinto

FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, CADDEO

Al comma 1, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

49.3

Respinto

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 1, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

49.4

Respinto

GUBERT

Al comma 1, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

49.5

Respinto

BEDIN

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.6

Respinto

PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

49.7

Respinto

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

49.8

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

49.9

Respinto

EUFEMI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

49.10

Respinto

GUBERT

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», *aggiungere le seguenti:* «e regionali».

49.11

Respinto

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.*bis.* Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"*4.* Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.12

Respinto

BEDIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.*bis.* Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"*4.* Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione

agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.13

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.*bis.* Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"*4.* Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.14

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.*bis.* Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"*4.* Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione

agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.15
Respinto
EUFEMI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.*bis.* Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"*4.* Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

49.16
Respinto
PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.*bis.* Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"*4.* Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.17

Respinto

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.*bis.* Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"*4.* Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

49.18

Respinto

CICCANTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 dopo le parole "è esteso" è aggiunta la parola: "esclusivamente"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.19

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 dopo le parole "è esteso" è aggiunta la parola: "esclusivamente"».

49.20
Respinto
PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 dopo le parole "è esteso" è aggiunta la parola: "esclusivamente"».

49.21
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «ente incaricato» *con le seguenti:* «ente competente».

49.22
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «ancora istruite» *con le seguenti:* «già esaminate».

49.23
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «compatibilità» *con la seguente:* «coerenza».

49.24
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «il credito d'imposta».

49.25

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «con la normativa comunitaria» *con le seguenti:* «con la disciplina comunitaria vigente».

49.26

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere» *con le seguenti:* «deve essere».

49.27

Respinto

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande» *con il seguente periodo:* «Il beneficio si intende concesso decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande e senza comunicazione di diniego da parte del Ministero medesimo».

49.28

Respinto

BEDIN

*Al comma 3, al capoverso 3-*bis *dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 ivi modificato, sostituire la parola:* «quarantacinque» *con l'altra:* «trenta».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.29

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

49.30

Respinto

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «trenta».

49.31

Respinto

EUFEMI

Al comma 3, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «trenta».

49.32

Respinto

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 3, capoverso «3-*bis*», *sostituire la parola:* «quarantacinque» *con la seguente:* «trenta».

49.33

Respinto

GUBERT

Al comma 3, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «trenta».

49.34
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali», *aggiungere le seguenti:* «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».

49.35
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «destinate agli investimenti», *con le seguenti:* «da destinarsi agli interventi».

49.36
Respinto
BEDIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"*5.* Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di eruo per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7. "Devoluzione di proventi – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 175 milioni di euro per gli

anni 2005 e 2006 e quanto a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modificazioni"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.37

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, IERVOLINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"*5.* Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di eruo per ciascuno degli anni dal 2003 al 2004 e a 50 milioni di euro dal 2005 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7." Devoluzione di proventi – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2005 e 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modificazioni"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.38
Respinto
EUFEMI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"*5.* Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7. "Devoluzione di proventi – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 175 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e quanto a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178, e successive modificazioni"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

49.39
Respinto
PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"*5.* Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7. "Devoluzione di proventi – capitolo 3860

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 175 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e quanto a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178, e successive modificazioni'"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.40

Respinto

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"*5*. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7. "Devoluzione di proventi – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 175 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e quanto a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178, e successive modificazioni"».

49.41

Respinto

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito dal seguente:

"*5*. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.42

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta».

49.43

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «richieste rinnovate», con le seguenti: «istanze rinnovate».

49.44

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «per la prima volta», con le seguenti: «in prima istanza».

49.45
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «all'ordine cronologico», con le seguenti: «alla serie temporale».

49.46/1
Respinto
GIARETTA, MANCINO

Dopo il capoverso 5-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«5-*sexies.* Al fine di erogare gli aiuti nazionali a sostegno della produzione della barbabietola da zucchero della campagna di raccolto 2002, autorizzati dall'Unione europea con il RCE n. 1260/01, limitatamente alla produzione rinveniente dalle aree del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.46
Respinto
PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: "ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228".

5-*ter.* Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso" è aggiunta la seguente: "esclusivamente".

5-*quater.* Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole da: "agevolazione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate del controlli in oggetto, gli estremi identificativi del beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo".

5-*quinquies* Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"*4.* Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'articolo 10, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale".

5-*sexies.* Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.47
Respinto
BONGIORNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Si esplica, per interpretazione autentica, che:

a) ai fini dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n 388, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, sono imprese agricole anche le imprese di prima trasformazione e commercializzazione, di cui alle norme europee sull'agricoltura e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea; purché la trasformazione in questione riguardi prodotti agricoli di cui al citato allegato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato;

b) le imprese agricole che abbiano effettuato ovvero avviato investimenti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n 388, e successive modificazioni, dal 15 giugno 2001 sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, devono unicamente fare una autoistruttoria per verificare l'osservanza dei criteri indicati nei POR (Programmi Operativi Regionali) oppure PSR (Piani di Sviluppo Rurale), come approvati dalla Commissione Europea, con riferimento a quelle tipologie di investimenti descritti nell'allegato B del decreto ministeriale 2 agosto 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali. Mentre, gli enti incaricati hanno solo il potere vigilare e verificare tutto ciò. Non è quindi necessaria nessuna preventiva presentazione di domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e alcuna relativa istruttoria dell'Ente incaricato, favorevolmente all'impresa richiedente».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.48

Respinto

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 11 del testo del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso", aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

49.49

Respinto

PACE BONGIORNO, MINARDO, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, BONATESTA, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso", aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

49.50
Respinto
BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso", aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

49.51
Respinto
PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso", aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

49.52
Respinto
DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

6-*bis.* All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti» sono inserite le seguenti: "all'lSMEA"».

6-*ter.* Agli interventi di finanziamento da parte dell'lSMEA di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifica-

zioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della citata legge n. 590 del 1965. L'istruttoria dell'intervento deve essere espletata dall'lSMEA entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta di finanziamento.

6-*quater*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"*17*-bis. Il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuto nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco, di beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.53
Dichiarato inammissibile
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «mutui ventennali» *con le seguenti:* «mutui venticinquennali».

49.54
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «per gli incentivi relativi allo sviluppo» *con le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo».

49.55
Respinto
COLETTI, BEDIN, DATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli imprenditori agricoli, le cui aziende agricole rientrano nelle aree delimitate ai sensi della legge n. 185 del 14 febbraio 1992, e successive modificazioni, per eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, sono esonerati per l'anno 2003 dal versamento degli

oneri contributivi ed assistenziali, nonché dal versamento delle imposte. L'onere derivante dalla presente norma è pari a 15.000 migliaia di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.56
Dichiarato inammissibile
AGONI, VANZO

Inserire, in fine, il seguente comma:

«... Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzato uno stanziamento di euro 3 milioni in favore del Consorzio di bonifica pedemontano sinistra Piave ed un ulteriore limite di impegno quindicennale di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004. in favore del consorzio di bonifica di II grado per il Canale emiliano romagnolo».

49.57
Respinto
EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.58
Dichiarato inammissibile
AGONI, VANZO

Inserire in fine, il seguente comma:

«... Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono configurabili alla stregua di rapporto

di lavoro e, pertanto, non danno luogo all'insorgere di obblighi di natura previdenzial ed assistenziale».

49.59
Respinto
BIANCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Gli imprenditori agricoli, di cui all'ex articolo 2135 del codice civile, iscritti nell'apposito registro presso la CCIAA, possono avvalersi per le fasi di raccolta dei prodotti agricoli, in deroga alle norme fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti, di collaboratori occasionali di parenti e affini entro il quinto grado la cui prestazione è resa a titolo gratuito, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.60
Respinto
AGONI, VANZO

Inserire in fine, il seguente comma:

«... Alle imprese agroalimentari che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/91 e 2081/92, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI è riconosciuto un credito di imposta pari ai due terzi del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione della qualità. Con decreto, da adottare di concerto, dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per il riconoscimento del succitato credito di imposta, fino al limite massimo di impegno di euro 100 milioni».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.61
Respinto
AGONI, VANZO

Inserire in fine, il seguente comma:

«... In caso di sentenze esecutive di annullamento della sanzione del prelievo di cui al regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 di-

cembre 1992 e successive modificazioni, i primi acquirenti restituiscono le somme trattenute a tale titolo nei confronti dei produttori, comprensive degli interessi maturati entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sentenza medesima, o nel caso in cui la sentenza sia precedente alla data di approvazione della presente legge, di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.62
Respinto
AGONI, VANZO

Inserire in fine, il seguente comma:

«... Al fine di assicurare la dotazione di risorse finanziarie necessarie a consentire il funzionamento degli organismi pagatori regionali riconosciuti di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 è autorizzata, per ogni anno a decorrere dal 2002, una spesa di euro 22 milioni da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni interessate con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, sulla base di criteri determinati in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.63
Respinto
BATTISTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori sul territorio nazionale a seguito del fenomeno della BSE è autorizzato allo stanziamento di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.200;
2004: – 2.400;
2005: – 1.600.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.64
Dichiarato inammissibile
AGONI, VANZO

Inserire in fine il seguente comma:

«... L'identificazione del bestiame ai fini della registrazione nella banca dati nazionale riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 820/97 e successive integrazioni e modificazioni, avviene in base a sistemi di identificazione elettronica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della saluti e dell'innovazione tecnologica, definisce, con proprio decreto, le modalità tecnico operative necessarie all'adozione del suddetto sistema di identificazione».

49.65
Dichiarato inammissibile
AGONI, VANZO

Inserire in fine il seguente comma:

«... Gli impianti integrati di produzione ed incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico e con capacità di incenerimento annua non inferiore alle 100.000 tonnellate, sono dichiarati opere di pubblica utilità ed urgenza. Conseguentemente la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo o esecutivo, costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni».

49.66
Respinto
DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Inserire in fine il seguente comma:

«6-*bis.* Al fine di adeguare dal punto di vista qualitativo e quantitativo la produzione sementiera nazionale alle esigenze del settore agricolo e zootecnico, è autorizzata a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali, la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005. Il Ministero delle politiche agricole e forestali approva entro il 31 marzo 2003, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, un apposito programma di interventi rivolto a promuovere la ricerca e la formazione professionale ed agevolare la produzione di sementi convenzionali certifi-

cate di varietà nazionali, con priorità per le colture proteiche destinate all'alimentazione animale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.67

Respinto

AGONI, VANZO

Inserire in fine il seguente comma:

«... Per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2003-2005, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni da destinare all'attuazione di interventi sostenuti dalle unioni nazionali di produttori agricoli in favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato e finalizzate a migliorare le diverse fasi di gesione dell'offerta ed a rafforzare i rapporti di filiera».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.68

Respinto

AGOGLIATI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito con modificazioni, nella legge n. 112 del 15 giugno 2002, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze ed alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle coperative agricole di cui alla legge 410 del 28 ottobre 1999;

b) dai consorzi di cooperative costituiti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge n. 410 del 1999».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.69

Respinto

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le disponibilità finanziarie, accertate al 31 dicembre 2002, sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive intefrazioni, sono trasferite al fondo di cui all'articolo 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.70

Respinto

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il finanziamento a disposizione del Piano agrumicolo di cui alla legge n. 423 del 1998 è incrementato per l'anno 2003 di 10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.71

Dichiarato inammissibile

FIRRARELLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In relazione agli interventi di cui alla misura F1B del Piano rurale Sicilia, attuativo del Reg. Ce 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, è disposto a favore della Regione Siciliana lo stanziamento di 25.000 euro come limite d'impegno quinquennale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.72
Respinto
BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

49.73
Respinto
EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

49.74
Respinto
BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 5.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.75

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per gli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 fino al 2005"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.76

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per gli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 fino al 2005". Le disposizioni di cui al citato articolo 11, comma 1, si applicano, nel triennio 2003-2005, anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.77

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"*3.* Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1, qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dall'Unione europea e purchè la domanda sia stata istruita favorevolmente, ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità, in ogni Regione, circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che esclusivamente a questo fine, comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.78

Respinto

PACE, BONATESTA, BONGIORNO, MINARDO, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.79

Respinto

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.80

Respinto

PICCIONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.81

Respinto

OGNIBENE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.82

Respinto

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.83

Dichiarato inammissibile

BERGAMO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

49.84

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. All'articolo 13 della legge 8 agosto 2002, n.178, dopo il comma 4-*nonies* sono aggiunti i seguenti:

"*4*-decies. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico.

4-undecies. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al comma 4-*decies* sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province utonome di Trento e Bolzano"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.85

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"*4*. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come modificato dall'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.86
Respinto
PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1".

6-*ter.* Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.87
Respinto
PACE, BONGIORNO, MINARDO, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI, BONATESTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitari relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decrto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178"».

49.88
Respinto
EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitari relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decrto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178"».

49.89

Respinto

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitari relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178"».

49.90

Respinto

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

49.91

Respinto

AGONI, VANZO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole da: "che svolgono servizi analoghi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e da cooperative o loro consorzi, formate da agricoltori o produttori".

6-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, le parole da: "previste dal presente decreto," fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il Caa, mediante apposite convenzioni, può avvalersi di società di servizi, anche informa cooperativa, che dimostrino sia di possedere un'adeguata capacità professionale che di conoscere i regolamenti e le specifiche norme di applicazione"».

49.92

Respinto

AGONI, VANZO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* All'articolo 3, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di assegnazione o cessione di azienda agricola, la relazione giurata di stima può essere redatta anche dai dottori agronomi".

6-*ter.* All'articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nel caso si tratti di azienda agricola, la suddetta perizia può essere redatta anche dai dottori agronomi".

49.93

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMINIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis.* All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, le parole: "nell'esercizio di attività agricole su di esso", sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio di attività svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile".

6-*ter.* Al secondo comma, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) l'allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine ottenuti secondo il ciclo biologico che li governa".

6-*ter.* Al comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*d)* le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti ittici ottenuti per almeno la metà dell'allevamento in acque dolci, salmastre o marine, ancorchè svolte in strutture esterne alle aree di allevamento"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.1

Respinto

MARINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, BATTAGLIA

*Dopo l'***articolo 44,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite nella gestione dei fondi riguardanti il Feoga-Garanzia è autorizzata per ogni anno dal 2003 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 22.000;

2004: – 22.000;

2005: - 22.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.2

Respinto

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan.

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"*1.* A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 9.058.000 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni, e delle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.0.3

Respinto

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan.

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. Le persone fisiche e le società semplici, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'art.1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione o la revoca con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.0.4
Respinto
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan.

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturale)

1. Alle aziende agricole colpite da calamità naturale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n.185 e che, a decorrere dal 1998, hanno subito almeno due annate di danno, è ridotto del 50 per cento l'importo dei contributi previdenziali da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi al quinquennio 1998-2002.

2. In favore delle aziende agricole colpite da calamità naturale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono temporaneamente sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole e forestali e di concerto con le regioni interessate, emana un apposito provvedimento finalizzato a favorire la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui al comma 2».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.0.5
Respinto
Eufemi, Ciccanti, Tarolli

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. All'articolo 2, comma l, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono soppresse le seguenti parole "con esclusione di quella zootecnica".

2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n.185, sono soppresse le seguenti parole "esclusa quella zootecnica".

3. All'articolo 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2002, n. 256, dopo le parole: primo comma, numero 5)", aggiungere le seguenti: "lettere *a)* e *b)"*».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.0.6
Respinto
BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. All'articolo 2, comma l, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono soppresse le seguenti parole "con esclusione di quella zootecnica".

2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n.185, sono soppresse le seguenti parole "esclusa quella zootecnica".

3. All'articolo 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2002, n. 256, dopo le parole: primo comma, numero 5)", aggiungere le seguenti: "lettere *a)* e *b)"*».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.7
Respinto
PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/201 appro-

vato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 sino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti" sono inserite le seguenti: "all'ISMEA"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.8

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Al fine di pervenire all'alienazione degli immobili demaniali abitativi e loro pertinenze nonché delle aree relittuali ricadenti in zone agricole, di valore inferiore ai 100.000,00 euro, riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti conduttori o occupanti gli stessi da oltre dieci anni, gli uffici dell'Agenzia del territorio territorialmente competenti provvedono ad esperire, con il metodo della trattativa diretta, le formalità sottese a dette alienazioni in favore dei soggetti sopra citati e, ove ricorra il caso, tranziando su questioni, insorgenti o pendenti, inerenti gli immobili alienanti, aventi controparte nei soggetti legittimati ai sensi della presente norma.

2. In caso di indisponibilità dei soggetti individuati al precedente comma si procederà all'alienazione degli immobili in parola con le procedure e modalità indicate dalle norme attualmente in vigore».

49.0.9

Respinto

PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni contenute nell'articolo 11, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempreché siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.10

Respinto

VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. All'articolo 129, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indirizzo per i danni indiretti"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.11
Respinto
MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. All'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *a)*, inserire la seguente:

"*a*-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia 'scrapie' negli allevamenti ovini. Euro 2,5 milioni per il 2003"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, articolo 7 comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate, capp. 3890, 3921, 7781)*, apportare la seguente variazione:*

2003: – 2500.

49.0.12
Respinto
BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.13
Respinto
STANISCI, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, LONGHI, MURINEDDU, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.14
Respinto
STANISCI, PIATTI, BASSO, VIVIANI, MURINEDDU, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolazione contributiva in agricoltura)

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.15
Respinto
MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolazione contributiva in agricoltura)

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti

medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.16
Respinto
EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. L'articolo 11 della legge 2 agosto 1990 n. 233, concernente il riscatto dei contributi dal 1º gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, e sostituito dal seguente: "Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annuali per il periodo 1957-1961, o soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, ai sensi del citato articolo 5, ma non compresi per omissione del titolare d'azienda, è data facoltà di riscattare i periodi predetti con onere a proprio carico secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto n. 1338".

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2003. L'onere probatorio per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 nei confronti dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare, per periodi successivi al 31 dicembre 1961, risulta soddisfatto con lo stato di famiglia storico e le prove testimoniali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.0.17

Respinto

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002, attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge n. 448 del 1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'INPS, è sospesa fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2003 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'INPS attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 1852. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni personali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.18

Respinto

BONGIORNO, BONATESTA, NANIA, BEVILACQUA, COZZOLINO, SPECCHIA, DEMASI

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge n. 448 del 1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'INPS è sospesa fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2003 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'INPS attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 185

del 1992. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.19
Respinto
STANISCI, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, LONGHI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge n. 448 del 1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospesa fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2003 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 1852. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.20
Respinto
VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi della Legge n. 9 del 1963 e 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano l'i-

scrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.21
Respinto
MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n. 9 del 1963 e n. 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.22
Respinto
BONGIORNO, BONATESTA, NANIA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, COZZOLINO, DEMASI, SPECCHIA

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Ai lavoratori agricoli, che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n. 9 del 1963 e 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.23
Respinto
STANISCI, PIATTI, BASSO, VIVIANI, MURINEDDU, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Emersione degli imprenditori agricoli)

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n.9 del 1963 e 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano I iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.24
Respinto
PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIONO, PACE

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Bonus occupazionale in agricoltura)

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per due anni consecutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.25
Respinto
EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Bonus occupazionale in agricoltura)

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per due anni consecutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.0.26
Respinto
PACE, BONATESTA, BONGIORNO, MINARDO, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Bonus occupazionale in agricoltura)

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il cornrna 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per due anni consecutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima

di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.27
Respinto
BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Bonus occupazionale in agricoltura)

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per due anni consecutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Minitro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.28
Respinto
VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato "programma per un uso corretto delle risorse agricole in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti

da prelievi tramite pozi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in accordo con il ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e di intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse paria 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004. Risorse che confluiscono in un determinato fondo denominato "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizato all'attuazione del programma di cui sopra».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.29

Respinto

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Programmazione negoziata in agricoltura)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si prowede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i lirniti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.30
Respinto
BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Programmazione negoziata in agricultura)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e deIla pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitane relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.31
Respinto
PICCIONI

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Programmazione negoziata in agricoltura)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e acquacoltura sono finalizzati pnontariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui

all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.0.32
Respinto
OGNIBENE

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Programmazione negoziata in agricoltura)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e acquacoltura sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.0.33
Respinto
BERGAMO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Programmazione negoziata in agricoltura)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e acquacoltura sono fimalizzati prioritariamente ad investimenti per il migliorarnento qualitativo delle prodllzioni e delle relative filiere. Al loro fillanziamento si provvede attraverso spe-

cifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'aIticolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifilcazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

49.0.34
Respinto
PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Programmazione negoziata nel settore della pesca)

1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b)*, della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.35
Respinto
EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Accordi di programma nel settore della pesca)

1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b)*, della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.0.36
Respinto
BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Accordi di programma nel settore della pesca)

1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b)*, della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.37
Respinto
BONGIORNO, MINARDO, PACE, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, BONATESTA, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Accordi di programma nel settore della pesca)

1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, cormma 3, lettera *b)*, della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero del-

l'econornia e delle finanze è autorizato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

49.0.38

Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MARINO

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, inteme e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevarnento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in fomma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.39
Respinto
VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, CADDEO

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)

1. Ai fini dell'estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitaIlo la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari per gli anni 2001-2002-2003, dalla legge n. 388, 23 dicembre 2000, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato, i benefici si intendono estesi:

a) alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marinee, interne e lagunari;

b) alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura ill genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acgue marille, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 42;

c) alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motonzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali».

49.0.40
Respinto
BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacultura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

b) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

c) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Uniniar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

d) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

e) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura e maricoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.41
Respinto

BASSO, PIATTI, FLAMMIA MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 49,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine difavorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somrna complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento

e modemizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

b) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

c) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Uniniar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolarnento CE 2080/93;

d) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

e) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore dicui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.42

Respinto

BASSO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "nell'esercizio di attività agricole su di esso" sono sostituite con le seguenti: "nell'esercizio di attività svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile";

b) al secondo comma, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) l'allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine ottenuti secondo il ciclo biologico che li governa;";

c) al secondo comma, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*d)* le attività dirette alla manipolazione, trasfommazione e alienazione di prodotti ittici ottenuti per almeno la metà dall'allevamento in acque dolci, salmastre o marine, ancorché svolte in strutture esteme alle aree di allevamento".

2. Conseguentemente all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti dalle cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui al comma 2, lettera *b*-bis) dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti ittici di cui al comma 2, lettera *d)* del citato decreto, conferiti dai soci"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.43
Respinto
BETTAMIO

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Competenze ICE in materia di controllii dei qualità dei prodotti agroalimentari e florovivaistici)

1. Le rsorse economiche, strumentali ed umane, relative alla materia dei controlli di qualità dei prodotti agroalimentari e florovivastici già esercitati dall'Istituto nazionale per il commercio estero, sono traasferite alle regioni secondo le modalità previste dalla legge 1° marzo 1997, n. 59. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.226.000,00 euro, per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

Art. 50.

50.1
Dichiarato inammissibile
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'articolo 50, premettere il seguente:

«Art. 49-*bis*. - *(Disposizioni in materia di emulsioni).* – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003».

50.2
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «come sostituiti» *a:* «n. 135» *con le seguenti:* «e successive modificazioni».

50.3
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «Al fine di» *aggiungere le seguenti:* «garantire la compatibilità ambientale,».

50.4
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «e accelerare».

50.5
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «la spesa per» *aggiungere le seguenti:* «garantire positive ricadute ambientali degli».

50.6
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «invertimenti pubblici» *aggiungere le seguenti:* «ambientalmente compatibili».

50.7
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera a)*, primo periodo, dopo le parole:* «confinanziamento comunitario», *aggiungere le seguenti:* «nonchè per alloggi per anziani da realizzare nell'ambito della edilizia residenziale pubblica».

50.8
Respinto
TURRONI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «documenti componenti i».

50.9
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere la parola:* «periodicamente».

50.10
Ritirato (v. testo 2)
ZORZOLI, FERRARA

Al comma 1, alla lettera a) *capoverso 54, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti:* «La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi

inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico, di cui all'articolo 59, comma 20, della presente legge. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonchè per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse»; *alla lettera* b)*, capoverso 56, premettere le seguenti parole:* «I criteri di valutazione,», *al capoverso 56*-bis *sostituire l'alinea con il seguente:* «Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

50.10 (testo 2)/1
Ritirato
MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per almeno il 60 per cento».

50.10 (testo 2)
Accolto
ZORZOLI, FERRARA

Al comma 1, alla lettera a) *capoverso 54, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti:* «La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico, di cui all'articolo 59, comma 20, della presente legge. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonchè per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse»; *alla lettera* b)*, capoverso 56, premettere le seguenti parole:* «I criteri di valutazione,», *al capoverso 56*-bis *sostituire l'alinea con il seguente:* «Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:».

50.11
Respinto
TURRONI

Al comma 1, lettera a)*, la parola:* «trenta» *è sostituita dalla seguente:* «cinquanta».

50.12
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, sostituire:* «30 per cento» *con:* «40 per cento».

50.13
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «di cui al secondo periodo».

50.14
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «adeguamento» *fino a:* «normativa» *con le seguenti:* «della messa in sicurezza degli edifici scolastici utilizzando la tecnologia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.15
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «adeguamento» *aggiungere le seguenti:* «e la messa in sicurezza».

50.16
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «edifici» *con le seguenti:* «patrimonio edilizio pubblico ed in particolare degli immobili pubblici destinati ad usi».

50.17
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «scolastici» *inserire la seguente:* «pubblici».

50.18
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «norma antisismica» *aggiungere le seguenti:* «nonché ad un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico in relazione alla mappatura aggiornata del rischio sismico ed idrogeologico».

50.19
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera a), *quarto periodo, sostituire le parole:* «Il sessanta» *con le seguenti:* «L'ottantacinque».

50.20
Respinto
COLETTI, TREU

Al comma 1, lettera a), *sostituire la frase:* «il 60 per cento in favore delle aree depresse del territorio nazionale» *con la seguente:* «il 70 per cento in favore delle aree depresse di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compresi tutti i comuni della provincia di L'Aquila».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.21

Respinto

RIPAMONTI, SCALERA, VERALDI, DETTORI, CADDEO, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Al comma 1, lettera a), *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «è inoltre riservato il 60 per cento in favore» *con le seguenti:* «il 10 per cento è riservato allo studio e all'attuazione di un progetto pilota finalizzato all'uso di idrogeno liquido e gassoso per autotrazione, con particolare riguardo al trasporto pubblico, il 50 per cento è riservato in favore».

50.22

Respinto

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «è inoltre, riservato il 60 per cento in favore» *con le seguenti:* «il 10 per cento è riservato allo studio e all'attuazione di un progetto pilota finalizzato all'uso di idrogeno liquido e gassoso per autotrazione, con particolare riguardo al trasporto pubblico, il 50 per cento è riservato in favore».

50.23

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, dopo le parole:* «aree depresse» *aggiungere le seguenti:* «o gravemente inquinate».

50.24

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, dopo la parola:* «nonché» *aggiungere le seguenti:* «per un piano di attuazione a favore dei prodotti in legno e carta di cui sia certificata da organismi internazionali indipendenti la provenienza legale e non derivati da foreste primarie».

50.25
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, dopo la parola:* «attuazione» *aggiungere le seguenti:* «di progetti pilota per l'utilizzo dell'idrogeno come fonte di produzione dell'energia, in particolare nel campo dell'autotrazione».

50.26
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, prima della parola:* «comunitari» *aggiungere le seguenti:* «per un progetto pilota che preveda l'utilizzo di energia fatovoltaica in tutti gli edifici pubblici».

50.27
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, sopprimere le parole da:* «e il 10 per cento» *fino alla fine della lettera.*

50.28
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con:* «1,5 per cento».

50.29
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, sostituire le parole da:* «per le opere comprese» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia».

50.30
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, dopo la parola:* «opere» *aggiungere le seguenti:* «di manutenzione della rete di trasporto e distribuzione dell'acqua nelle regioni meridionali e nelle aree interessate da un tasso di dispersione idrica superiore al dieci per cento».

50.31
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), *ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ad eccezione del Progetto MO.S.E. nella Laguna di Venezia».

50.32
Respinto
GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il tre per cento del Fondo è riservato in favore del finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

50.33
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) la Cassa Depositi e prestiti provvede, ogni anno, a destinare una quota parte del 60 per cento del fondo di cui alla lettera *a)* all'attuazione di interventi destinati alla bonifica ed al ripristino ambientale dei siti inquinati».

50.34
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, premettere le seguenti parole:* «Previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni».

50.35
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni».

50.36
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni».

50.37
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «d'intesa con la Conferenza unificata».

50.38
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «della Cassa Depositi e Presitit», *aggiungere le parole:* «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.39
Respinto
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «della Cassa depositi e prestiti» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.40
Respinto
BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «della Cassa Depositi e Prestiti», *aggiungere le parole:* «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.41
Respinto
BEDIN, BATTISTI, SCALERA, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «della Cassa Depositi e Prestiti», *aggiungere le parole:* «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.42
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 56-bis,* sostituire: «2 milioni» *con:* «1 milione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.43
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 56*-bis, *sostituire:* «30 per cento» *con:* «quindici per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.44
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «30 per cento» *con le altre:* «0,1 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

50.45
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 56*-bis, *dopo le parole:* «delle regioni» *aggiungere le seguenti:* «degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.46
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 56*-bis, *lettera* a) *sostituire:* «quarantancinque» *con:* «sessanta».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.47
Respinto
TURRONI

Al comma 1, alinea 56-bis *lettera* a) *sostituire la parola:* «positiva» *con la parola:* «negativa».

50.48
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-bis, *lettera* a) *sopprimere l'ultimo periodo.*

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.49
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-bis, *lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) analisi dell'impatto ambientale, valutato positivamente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.50
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-bis, *lettera* b) *dopo la parola:* «indirizzi» *aggiungere la seguente:* «ambientali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.51
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-bis, *lettera* b) *dopo la parola:* «regionale» *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla rispondenza agli strumenti urbanistici vigenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.52
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-bis, *dopo la lettera* b) *aggiungere le seguente:*

«*b*-bis) studio sugli effetti ambientali delprogetto e delle possibili alternative».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.53

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 56-bis, *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) le modalità e le cause di revoca e diruzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo».

50.54

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-ter) *sostituire «attestare» con:* «dimostrare».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.55

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-ter) *dopo la parola:* «attestare» *aggiungere le seguenti:* «sotto la propria responsabilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.56

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-ter) *dopo la parola:* «regionale» *aggiungere le seguenti:* «di enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.57
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) *capoverso 56*-ter) *sostituire:* «30 per cento» *con:* «quindici per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.58
Respinto
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, la lettera c), *è così sostuita:*

«*c)* "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

50.59
Respinto
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, la lettera c), *è così sostuita:*

«*c)* "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

50.60
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 56-bis, *sostituire la lettera* c), *con la seguente:*

«*c)* "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281

del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

50.61

Respinto

BATTISTI, SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Al comma 1, la lettera c), *è così sostuita:*

«*c)* "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.62

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 1, la lettera c), *è così sostuita:*

«*c)* "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

50.63

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «stabilisce» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza unificata».

50.64

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «per assicurarne il più efficace utilizzo» *con le eguenti:* «anche per disciplinarne le modalità di assoggettamento ai requisiti di cui ai commi 54, 56, 56-*bis* e 56-*ter*».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.65

Respinto

PASINATO, GENTILE, MELELEO

Al comma 1, la lettera c), *è così sostuita:*

«*c)* "57. 1. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, già ampliata e determinata dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 11 dicembre 2001, resta ferma di 24 unità. Per assicurare la tempestività e la continuità dell'azione, l'Amministrazione provvede alla copertura dei posti vacanti a dirigente di seconda fascia, mediante ilpersonale di VI livello – Vice dirigente dal 1991, già idoneo del concorso a dirigente di cui alla determina del 21 aprile 1997 – Bollettino Ufficiale del 2 aprile 1998, con decorrenza giuridica ed economica dall'entrata in vigore della presente legge, previa rinuncia ad ogni contenzioso giurisdizionale.

Al relativo onere si farà fronte con la contestuale riduzione nell'organixo di un posto di 'dirigente generale' capo dipartimento rispetto alla previsione originaria, e, comunque, con le economie degli emolumenti accessori del bilancio autonomo della Cassa, separata dallo Stato"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

50.66

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli interventi per i quali il fondo di cui al presente articolo anticipa le spese ai sensi del comma 1, devono comprendere anche la va-

lutazione positiva dell'eventuale impatto ambientale delle opere, con eccezione delle opere per l'adeguamento alla normativa antisismica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.67

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per l'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo e fatte salve le dotazioni per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, una quota pari al 10 per cento del Fondo di cui al presente articolo è riservata a progetti, approvati dalla regione competente, finalizzati a garantire una periodica manutenzione della rete di distribuzione dell'acqua per udi civili».

50.68

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.69

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.70
Respinto
BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 3, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.71
Respinto
BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA

Al comma 3, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.72
Respinto
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.73
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dette disponibilità sono assegnate per una quota non inferiore al 60 per cento per interventi finalizzati a programmi di adeguamento antisismico e miglioramento strutturale del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle infrastrutture, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio sismico».

Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Dette disponibilità sono assegnate per una quota non inferiore al 60 per cento per interventi finalizzati a programmi di adeguamento antisismico e miglioramento strutturale del patrimonio edilizio pubblico e pri-

vato e delle infrastrutture, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio sismico».

50.74
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota non inferiore al 50 per cento delle dette disponibilità è finalizzata ad interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e privato».

50.75
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» *con:* «quarantacinque».

50.76
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» *con:* «quarantacinque».

50.77
Respinto
GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

50.78

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.79

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le parole:* «sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.80

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le parole:* «sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.81

Respinto

SCALERA, BEDIN, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le parole:* «sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.82
Respinto
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le parole:* «sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.83
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «quindici giorni» *con:* «trenta giorni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.84
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il 70 per cento di tale somma è destinata all'attuazione di un programma straordinario di adeguamento antisismico di messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, con priorità per le strutture scolastiche ed ospedaliere pubbliche».

50.85
Respinto
MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Il finanziamento, per l'anno 2003, dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è effettuato mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 25, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non utilizzate a causa della mancata attivazione delle procedure ivi previste.

4-*ter*. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti viariazioni:*

2003: – 103.292.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

50.86

Respinto

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Il finanziamento, per l'anno 2003, dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è effettuato mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 25, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non utilizzate a causa della mancata attivazione delle procedure ivi previste.

4-*ter*. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

50.87

Respinto

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000;
2004: – 60.000;
2005: – 60.000.

50.0.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'***articolo 50,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

1. È istituito il fondo per l'acquisizione della proprietà FIAT auto con la dotazione di euro 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003.

2. È istituito a decorrere dal 1º gennaio 2003 il fondo di 10.000.000 di euro per il monitoraggio e la gestione dei processi di mobilità nei settori pubblici e privati della produzione e dei servizi. Detto fondo è gestito dall'Agenzia per la mobilità pubblica e privata. L'Agenzia, a proprietà mista e, comunque, a maggioranza pubblica assoluta, è costituita entro il 1º gennaio 2003 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dell'Agenzia possono far parte le regioni e gli enti locali sottoscrivendo quote di partecipazione azionarie aggiuntive. Per la parte eccedente la maggioranza azionaria pubblica, possono far parte dell'Agenzia le imprese che operano nel settore dei trasporti. L'Agenzia ha compiti di monitoraggio della mobilità e delle sue ricadute sul terreno occupazionale, di individuazione delle soluzioni praticabili e di predisposizione di piani di intervento e di ricerca da sottoporre all'approvazione del Parlamento e degli enti locali interessati».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

50.0.2

Respinto

FORCIERI, GRILLO, CADDEO

*Dopo l'***articolo 50,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

1. Al comma 3 dell'articolo 144 della legge n. 388 del 2000, dopo le parole: "sostemi di architettura" sono inserite le parole: "per la sicurezza nazionale da impiegarsi per le forze armate"».

50.0.3
Respinto
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 50,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Emissioni di anidride carbonica)

1. Per l'anno 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro e non oltre il 31 gennaio 2002».